

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

560^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-61

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 63-119

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 121-147

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SULLA MANCATA ATTUAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DELLA MOZIONE 1-00115

PRESIDENTE 2

MEDURI (AN) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1919) **TURRONI ed altri.** – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) **BASSANINI ed altri.** – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) **PASTORE ed altri.** – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) **CREMA.** – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) **CREMA.** – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) **DEL PENNINO.** – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) **BARELLI.** – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) **MANCINO ed altri.** – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) **PASSIGLI ed altri.** – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) **GRILLO.** – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) **VILLONE e BASSANINI.** – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo

articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) **MARINI e COVIELLO.** – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

D'ONOFRIO (UDC), relatore	Pag. 5, 11, 12
VITALI (DS-U)	5, 16
PETRINI (Mar-DL-U)	7, 15
TONINI (DS-U)	10
MARINI (Misto-SDI)	11
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	14
* VILLONE (DS-U)	14
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	17

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	17, 18
ANGIUS (DS-U)	17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

VITALI (DS-U)	18, 21, 22 e passim
* PASSIGLI (DS-U)	19, 31
PASTORE (FI)	20
PETRINI (Mar-DL-U)	23, 28
BASSANINI (DS-U)	24, 25, 27
TURRONI (Verdi-U)	29
NANIA (AN)	30
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	21, 25, 27 e passim

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1206-B) **Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi** (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PASTORE (FI), relatore	34, 40
* VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	37, 41
PASSIGLI (DS-U)	39, 41, 46 e passim
DE PETRIS (Verdi-U)	39, 42, 43 e passim

RIGHETTI (<i>Misto-AP-Udeur</i>)	Pag. 49	DISEGNO DI LEGGE N. 1206-B:	
GIARETTA (<i>Mar-DL-U</i>)	52, 53	Articoli da 1 a 8	Pag. 107
SODANO Tommaso (<i>Misto-RC</i>)	54	Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno	113
CAMBURSANO (<i>Mar-DL-U</i>)	56	Articolo 10	118
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	41, 42, 43		
Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:		<i>ALLEGATO B</i>	
VITALI (<i>DS-U</i>)	57, 58	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	121
VIZZINI (<i>FI</i>)	57	GOVERNO	
Verifiche del numero legale	57, 58	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	131
SULL'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA		Trasmissione di documenti	131
PRESIDENTE	58	GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
FLAMMIA (<i>DS-U</i>)	58	Trasmissione di documenti	131
TURRONI (<i>Verdi-U</i>)	59	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
FASOLINO (<i>FI</i>)	59	Annunzio	60
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MARZO 2004	60	Mozioni	131
<i>ALLEGATO A</i>		Interrogazioni	135
DISEGNO DI LEGGE N. 2544:		Interrogazioni da svolgere in Commissione	147
Articolo 15 ed emendamenti	63	Ritiro di mozioni e di interrogazioni	147
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15	74		
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla mancata attuazione da parte del Governo della mozione n. 115

MEDURI (AN). Denuncia la mancata attuazione degli impegni assunti dal Governo con la mozione n. 115, approvata nello scorso giugno, in cui si chiedeva un'indagine ispettiva negli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Nel farsi carico della questione rinvia altresì alla procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento, prevista allorché si intenda investire il Governo, in sede di Commissione, in merito all'attuazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO*. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri*. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri*. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA*. – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri*. – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA*. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA*. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO*. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI*. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri*. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri*. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri*. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO*. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *VILLONE e BASSANINI*. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stata accantonata la votazione dell'articolo 12, è stato soppresso l'articolo 13, è stato approvato l'articolo 14 ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15. In attesa del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,01.

D'ONOFRIO, *relatore*. Preannuncia che intende intervenire successivamente all'esame dell'articolo 15 e prima di procedere alla votazione dell'articolo 12.

VITALI (*DS-U*). L'emendamento 15.32 è volto a sopprimere la norma che limita la possibilità di deferire alle Commissioni soltanto i disegni di legge di cui all'articolo 70 terzo comma, cioè a competenza bicamerale. L'emendamento 15.25 propone che la Camera e il Senato, in relazione ai disegni di legge di rispettiva competenza, possano approvare un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, in modo da accentuare l'aspetto della collaborazione. L'emendamento 15.24 propone la soppressione dei commi quinto e sesto dell'articolo 72 della Costituzione, nel testo proposto dall'articolo 15, che prevede una possibile organizzazione del Senato mediante articolazioni interregionali e un riferimento in proposito all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. Quest'ultima norma andrebbe invece soppressa giacché, come affermato nella seduta antimeridiana dal senatore Nania, essa costituisce fonte primaria per la creazione di pericolosi organismi interregionali.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La previsione di articolazioni interregionali di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 72 della Costituzione che si intende novellare muovono da quella stessa equivoca interpretazione della norma di cui all'ottavo comma dell'articolo 117. Per evitare fraintendimenti l'opposizione ha manifestato la propria disponibilità ad introdurre modifiche o, eventualmente, a sopprimere quella norma e pertanto occorre, coerentemente, sopprimere anche la previsione di commissioni territoriali e la conseguente pericolosa norma che prevede possibilità di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da quanto mai generiche Assemblee regionali in coordinamento tra loro. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TONINI (DS-U). L'emendamento 15.0.700 modifica il criterio di validità del *referendum* abrogativo, che negli anni 70 ha introdotto innovazioni significative sul piano dei diritti civili e, più recentemente, ha contribuito in maniera determinante a modificare il sistema elettorale e quindi politico. Le ultime consultazioni referendarie sono state però tutte invalidate per insufficienza del *quorum* dei votanti, dopo le campagne disincentivanti ai limiti dell'incostituzionalità, che si sono sommate all'abituale fenomeno dell'astensionismo. Quindi, in luogo del meccanismo attuale, si propone di riconoscere valido il *referendum* cui abbia partecipato la soglia minima del 25 per cento degli eventi diritto. (*Applausi del senatore Morando*).

MARINI (Misto-SDI). L'emendamento 15.0.519 pone la questione dell'eccesso di legislazione prodotta dal Parlamento, in molteplici ambiti, che il cittadino fatica a seguire e quindi a conoscere. Per ridurre il numero delle leggi, occorre riservare all'attività regolamentare tutte le materie per le quali non vi sia una riserva di legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti e invita in particolare i presentatori di quelli riferiti all'istituto del *referendum* a ritirarli, per riesaminare in altra sede una questione che richiede ulteriori riflessioni, ad esempio sull'iniziativa legislativa popolare. Sottolinea inoltre che con l'articolo 15 si abroga un'istituzione tradizionale del Parlamento italiano, ossia la sede deliberante delle Commissioni, ma che rappresenta un'anomalia tutta italiana e che resterebbe in vigore solo per le materie di competenza bicamerale.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore.

VILLONE (DS-U). Insiste per l'approvazione dell'emendamento 15.31, soppressivo dell'articolo, soprattutto dopo il mancato chiarimento da parte del relatore sugli effetti dei commi quinto e sesto dell'articolo 72 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 15. (*Applausi del senatore Passigli*).

PETRINI (Mar-DL-U). Esprime sconcerto per le affermazioni del relatore, che ha respinto qualsiasi proposta emendativa pur dichiarandosi consapevole della necessità di modificare lo strumento referendario a seguito della riforma in discussione. Altrettanto inspiegabile e privo di senso è che la procedura in sede deliberante venga prevista per le sole leggi bicamerali, mentre sarebbe stato più logico riservarla alle leggi di dettaglio, cioè quelle a competenza primaria di una o dell'altra Camera. Infine, il quinto ed il sesto comma prevedono un riferimento esplicito all'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione tanto criticato dal senatore Na-

nia perché battistrada del Parlamento padano; l'insieme di queste incongruenze motiva il voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 15.31.

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS (*DS-U*). Chiede una sospensione dei lavori a partire dalle ore 18,15 per consentire ai Gruppi di opposizione di incontrare una delegazione dei Presidenti delle Giunte regionali in merito al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Angius e dispone che la discussione del disegno di legge venga sospesa dalle 18,30 alle 19,30, periodo nel quale l'Assemblea proseguirà l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 15.501 è precluso dalla reiezione dell'1.500, mentre gli identici emendamenti 15.30 e 15.700 sono preclusi dalla reiezione del 12.531. Gli emendamenti 15.800, 15.801 e 15.802 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 15.502.

VITALI (*DS-U*). Non convinto dalle argomentazioni del relatore, annuncia il voto favorevole sul 15.32, volto a sopprimere il riferimento che limita ad una sola categoria i disegni di legge per i quali è possibile procedere al deferimento a commissioni, anche permanenti.

Il Senato respinge l'emendamento 15.32, identico al 15.503. È inoltre respinto l'emendamento 15.504.

PASSIGLI (*DS-U*). Nonostante il relatore ritenga la sede legislativa un'anomalia italiana superata dall'articolo in esame, la realtà è ben diversa tanto che il quarto comma esclude esplicitamente tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e quelli di delegazione legislativa. L'emendamento 15.16 prevede di integrare tale disposizione escludendo la sede legislativa anche per i disegni di legge in materia fiscale, la ratifica dei trattati e – riformulandolo – anche i decreti-legge,

per evitare che il Parlamento si allontani dal modello occidentale per diventare un organo di ratifica delle proposte di un Esecutivo autoritario.

PASTORE (FI). Gli interventi dei senatori dell'opposizione impongono di chiarire gli effettivi termini del problema e di ribadire che la procedura in sede legislativa è esclusa per i disegni di legge a competenza monocamerale, tra i quali rientrano i trattati internazionali ed i bilanci. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 15.16 (testo 2) (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.803 e 15.804 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 15.29 e 15.701 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 12.531.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 15.13, 15.1, 15.19 e 15.25.

VITALI (DS-U). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 15.24, soppressivo della riformulazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 72 della Costituzione, in quanto l'organizzazione del Senato federale in Commissioni articolate in senso territoriale rappresenta una subdola violazione dell'unità nazionale ed oltretutto svuoterebbe il ruolo dei Consigli regionali.

PETRINI (Mar-DL-U). L'opposizione è favorevole alla soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione, come richiesto dal senatore Nania, onde evitare la formazione di strutture territoriali intermedie, ma i senatori di Alleanza Nazionale dovrebbero sostenere la soppressione di qualunque riferimento a quella disposizione costituzionale e quindi approvare gli emendamenti soppressivi ora in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 15.24, identico agli emendamenti 15.33 e 15.506. È inoltre respinto l'emendamento 15.507.

BASSANINI (DS-U). Invita la maggioranza ad assumere una posizione coerente con le critiche manifestate alla norma di cui all'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione e con la volontà manifestata dall'opposizione di sopprimere quella norma, eliminando dall'articolo 15 la previsione di un'articolazione del Senato in commissioni territoriali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), è respinto l'emendamento 15.15 (identico al 15.702).

BASSANINI (*DS-U*). Invita a votare a favore degli emendamenti che intendono sopprimere il riferimento alla previsione di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, proprio per scongiurare le interpretazioni equivoche che sono state denunciate in particolare dal senatore Nania. Peraltro l'organizzazione del Senato mediante commissioni territoriali determina una spaccatura tra le diverse aree del Paese, indebolendo fortemente la portata nazionale della Camera federale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). A fronte della disponibilità manifestata dall'opposizione a modificare o sopprimere la norma di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, ritiene che i paventati fraintendimenti potrebbero essere avallati dalla permanenza di tale riferimento normativo con riguardo alle commissioni territoriali. Invita quindi la maggioranza a chiarire le proprie intenzioni.

TURRONI (*Verdi-U*). L'introduzione della norma di cui al comma ottavo dell'articolo 117 era motivata dalla necessità di prevedere organi comuni interregionali su questioni di carattere amministrativo, utili a riportare ad unitarietà la gestione del territorio dopo la soppressione delle Autorità di bacino. Si pone ora quella norma a fondamento dell'organizzazione del Senato per commissioni territoriali spianando la strada ai tentativi della Lega di dividere il territorio nazionale e pertanto invita a votare a favore degli emendamenti dell'opposizione che tentano di limitare tali nefaste conseguenze.

NANIA (*AN*). Nel sistema costituzionale delineato dal centrosinistra nella scorsa legislatura, tra cui assume centralità l'ottavo comma dell'articolo 117, emerge la possibilità di creare assemblee interregionali, anche se ora l'opposizione pone l'accento sulla natura amministrativa degli organi comuni. L'occasione per chiarire la portata di quella norma sarà l'esame dell'articolo 33, di modifica dell'articolo 117 della Costituzione e degli emendamenti ad esso relativi, tra cui quello soppressivo dell'ottavo comma, presentato dalla maggioranza, da cui, in caso di approvazione, deriverà il venire meno dei riferimenti normativi in proposito in tutto il disegno di legge.

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiara la propria personale astensione sulla votazione degli emendamenti soppressivi del riferimento all'articolo 117 della Costituzione, ottavo comma, manifestando ancora una volta la disponibilità dell'opposizione a sopprimere quella norma.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 15.14 (identico agli emendamenti 15.508, 15.807 e 15.703).

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende la discussione dei disegni di legge in titolo.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente SALVI

PASTORE, *relatore*. La normativa in materia di conflitto di interessi, giunta in dirittura d'arrivo, anche se occorrerà apportare una modifica di carattere tecnico alla norma di copertura, appare efficace a raggiungere gli scopi prefissati mediante un nuovo sistema di incompatibilità che si estende, tra l'altro, anche al compimento di atti di gestione dell'impresa, secondo una importante modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare. In proposito, appare compatibile l'assunzione di cariche onorarie in quanto non comporta un'interferenza del titolare della carica nella gestione dell'impresa. La normativa offre, tra l'altro, garanzie di trasparenza in ordine alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche di Governo, anche se l'opposizione avrebbe preferito l'alienazione delle proprietà, che però non avrebbe eliminato l'insorgere di possibili conflitti. Sono previste altresì consistenti sanzioni in caso si tragga profitto dalle situazioni di vantaggio. L'articolo 7 inoltre introduce importanti garanzie in ordine ad un corretto esercizio delle attività da parte delle imprese nel settore delle comunicazioni di massa di cui sia titolare chi riveste cariche di Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Alle legittime ma non sempre in linea con la Costituzione proteste dell'opposizione, che sottendono il divieto di assunzione di responsabilità di Governo per l'onorevole Berlusconi, la cui discesa in campo evidentemente ha spiazzato i professionisti della politica anche per l'impegno ad attuare le riforme reclamate da tutti e che nessuno vuole, risponde la chiarezza del consenso elettorale del popolo italiano.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

(v. *Resoconto stenografico*). Poiché gli articoli da 1 a 8 del testo licenziato dal Senato non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, passa all'esame dell'articolo 9, dell'ordine del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.101, 9.102, 9.103, 9.3, 9.106 e 9.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASSIGLI (*DS-U*). La sottostima delle esigenze economiche delle due Autorità – per le garanzie nelle comunicazioni e *antitrust* – dimostra la scarsa considerazione del Governo per la loro attività di controllo. Con l'ordine del giorno G9.100 chiede quindi un incremento di tali risorse.

DE PETRIS (*Verdi-U*). I diversi emendamenti presentati dal suo Gruppo, che propongono una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate alle Autorità cui spetta la funzione di controllo in ordine al conflitto di interessi, non possono essere considerati pretestuosi, in quanto la scarsità dei mezzi finanziari ed operativi delle stesse è già stata criticata in altra sede. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

PASTORE, *relatore*. Nel dare per illustrato l'emendamento 9.104, esprime parere contrario agli altri emendamenti e all'ordine del giorno presentati.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole al 9.104 e per il resto conforme a quello del relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore PASSIGLI (DS-U), respinge l'emendamento 9.1 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è altresì respinto l'emendamento 9.100.

PRESIDENTE. Essendo mancato il numero legale sulla votazione nominale elettronica chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) in ordine all'emendamento 9.101, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,35.

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibile l'emendamento 9.101.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 9.102, 9.103 e 9.3. È inoltre respinto l'emendamento 9.2. Il Senato approva l'emendamento 9.104, identico al 9.105.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 9.106 e inammissibile in quanto privo di portata modificativa il 9.107.

PASSIGLI (DS-U). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G9.100.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'ordine del giorno G9.100 ed approva l'articolo 9 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, passa alla votazione finale.

PASSIGLI (DS-U). A differenza di numerosi controversi provvedimenti *ad personam*, che la maggioranza è stata in grado di approvare in poche settimane, forse neanche tre anni saranno sufficienti per un disegno di legge che il Presidente del Consiglio aveva dichiarato di voler approvare entro i primi cento giorni della legislatura. È un provvedimento inefficace a prevenire e risolvere i conflitti di interesse, in quanto prevede numerose incompatibilità di *status* per quasi tutti i cittadini italiani, ad eccezione però di quei grandi imprenditori in grado di controllare in modo pervasivo i loro gruppi industriali senza neanche rivestire cariche formali. Benché siano rilevanti le affermazioni del presidente Pastore circa l'incompatibilità per gli atti di gestione delle imprese, tra i quali rientrano l'elezione del consiglio di amministrazione o la partecipazione a patti di sindacato, la ragione profonda dell'inefficacia della legge risiede nel fatto che per sanzionare la partecipazione ad atti di Governo favorevoli ai propri interessi deve essere riscontrato un vantaggio patrimoniale specifico in danno dell'interesse pubblico. Inoltre, risulta del tutto irrilevante l'impianto sanzionatorio, che si esplica nell'impossibile eventualità che la maggioranza parlamentare sanzioni esponenti del Governo. Pertanto, si tratta di un provvedimento finalizzato ad offrire una copertura legislativa alla posizione personale dell'attuale Presidente del Consiglio, il cui conflitto di interessi deriva dal controllo dei *media* e quindi dalla possibilità di incidere sulla formazione del consenso politico.

RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Annuncia il voto contrario del Gruppo in quanto il provvedimento non risolve l'immenso conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, che risiede non tanto nel suo smisurato patrimonio quanto del suo potere mediatico, che sarà ulteriormente rafforzato a seguito dell'approvazione del disegno di legge Gasparri.

DE PETRIS (Verdi-U). Il disegno di legge in votazione rappresenta un inganno nei confronti di cittadini, non solo per il ritardo con cui sarà approvato rispetto agli annunciati cento giorni, ma anche perché non è in grado di prevenire il conflitto di interessi, attento esclusivamente a non recare pregiudizio al diritto di elettorato passivo del cittadino Berlusconi, alla sua libertà di iniziativa economica e alle sue proprietà, raffor-

zando anzi l'anomalia italiana rispetto alle altre liberaldemocrazie. Nonostante il provvedimento sia blando nelle regole e nelle sanzioni, potrebbe comunque pregiudicare gli interessi mediatici del Presidente del Consiglio e pertanto sarà approvato successivamente non solo al decreto «salva Rete4», ma anche alla stessa legge Gasparri. Pur di non intaccare gli interessi economici e mediatici di Berlusconi, la maggioranza ha ignorato che i sistemi democratici necessitano di equilibri e contrappesi e ha rifiutato regole a garanzia della democraticità della politica, approvando invece una norma su misura, oltretutto suffragandola con affermazioni pericolose e populiste secondo cui il conflitto sarebbe stato già rimosso dal verdetto elettorale.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Il voto contrario è motivato dall'inadeguatezza del disegno di legge a contribuire alla soluzione del delicato problema dell'indebolimento della democrazia contemporanea a causa dei condizionamenti che su di essa esercita il potere economico, un problema generale che però in Italia riveste una drammatica rilevanza in relazione all'enorme concentrazione di potere politico, economico e mediatico nella persona del Presidente del Consiglio. Nonostante tre anni di legislatura abbiano chiaramente dimostrato gli enormi vantaggi che le imprese facenti capo a Berlusconi hanno ottenuto grazie a diversi provvedimenti legislativi, il disegno di legge non offre alcuna risposta al riguardo; il messaggio che la maggioranza trasmette al Paese è anzi di segno opposto: ritiene tale comportamento assolutamente normale, fino al punto che le pur lievi misure previste dal provvedimento non entreranno in vigore fino al momento in cui il Presidente del Consiglio avrà sistemato nel migliore dei modi tutti i propri interessi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Crema*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Conferma la profonda contrarietà dei senatori di Rifondazione comunista al disegno di legge che, non avendo previsto l'obbligo di cessione del patrimonio per i titolari di cariche di Governo, lascia inalterato il nodo cruciale della commistione tra poteri economico e politico e quindi il conseguente conflitto di interessi. Il sistema delle incompatibilità delineato nel testo nega la possibilità di accesso a milioni di lavoratori dei settori pubblico e privato per favorire i proprietari di aziende, secondo la linea che caratterizza tutto il provvedimento, volta ad assicurare in tal modo al Presidente del Consiglio lo svolgimento delle proprie attività economiche, pur in settori confliggenti come quelli delle comunicazioni massa, con ciò legittimando il più clamoroso caso di conflitto di interessi del mondo occidentale.

PRESIDENTE. Su sollecitazione del senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*), dispone la votazione palese con sistema elettronico, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, del disegno di legge.

Con votazione mediante dispositivo elettronico, il Senato approva il disegno di legge n. 1206-B, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Sono quindi respinti gli emendamenti 15.509, 15.11 e 15.806.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VITALI (DS-U), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 15.510. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,40.

VIZZINI (FI). Segnala il mancato funzionamento del dispositivo di rilevazione della presenza in Aula.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Prima di passare nuovamente alla votazione dell'emendamento 15.510, su richiesta del senatore VITALI (DS-U) dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'emergenza rifiuti in Campania

FLAMMIA (DS-U). Anche a nome del senatore Tommaso Sodano, rinnova la richiesta, formulata nella seduta pomeridiana di ieri, di un confronto in Aula con il ministro Matteoli sulla grave situazione della discarica dei rifiuti di Ariano Irpino.

TURRONI (Verdi-U). Pur esprimendo la massima solidarietà alla comunità campana, ricorda che il decreto Ronchi – in parte scardinato dal Governo – prevedeva che le emergenze per lo smaltimento dei rifiuti fossero risolte all'interno delle Regioni di riferimento. Occorre evitare eccezioni a tale regola, come purtroppo avvenuto in passato in danno della Regione Toscana.

FASOLINO (FI). Con riferimento alla drammatica situazione dei rifiuti in Campania, segnala che in particolare nella provincia di Salerno tutte le discariche in funzione per la raccolta di rifiuti solidi urbani

sono abusive o comunque prive delle regolari autorizzazioni, grazie alla politica condotta dal commissario straordinario Bassolino, che ha finalmente rassegnato le dimissioni.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già trasmesso al ministro Matteoli la richiesta e comunque le problematiche richiamate potranno essere approfondite attraverso atti di sindacato ispettivo. Dà annuncio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 marzo.

La seduta termina alle ore 20,47.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Compagna, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Meleleo, Minardo, Mugnai, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin e Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gaburro e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battaglia Giovanni, Bianconi, Borea, Carella, Carrara, Liguori, Longhi, Ognibene, Rotondo, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare sul Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio nel comune di San Gregorio Magno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).

**Sulla mancata attuazione da parte del Governo
della mozione n. 115**

MEDURI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI (AN). Signor Presidente, in data 28 gennaio 2003, insieme ad altri 27 colleghi, ho presentato in Senato la mozione 1-00115, che è stata discussa il 20 maggio e approvata il 18 giugno. Da allora sono passati nove mesi e gli impegni che erano stati richiesti dall'Aula con il proprio voto al Governo non sono stati assolutamente mantenuti. La situazione, per la quale era stata chiesta un'indagine ispettiva sugli uffici giudiziari di Reggio Calabria, si è rincrudita ed è peggiorata la condizione di coloro che avevano subito un certo tipo di trattamento.

Chiedo al Presidente del Senato di far capire al Governo che ciò che l'Aula decide nella sua sovranità va rispettato, altrimenti la nostra azione parlamentare perde ogni funzione e la stessa credibilità del Senato viene messa in dubbio.

PRESIDENTE. Senatore Meduri, comprendo la sua richiesta. La Presidenza del Senato se ne farà carico. Le suggerisco, tuttavia, la procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del nostro Regolamento, che stabilisce che le Commissioni hanno facoltà di richiedere al Governo di riferire sull'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo.

Credo quindi che quella potrebbe essere la sede in cui, a norma di Regolamento, lei potrebbe avanzare tale richiesta e il Governo risponderle.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

- (448) DANIELI Paolo. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) EUFEMI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) ROLLANDIN. – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) D'AMICO. – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) MASSUCCO ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) MARINO ed altri. – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*
- (1662) TONINI ed altri. – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) MANCINO ed altri. – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) MALAN ed altri. – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) NANIA ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) D'AMICO. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) TURRONI ed altri. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) BASSANINI ed altri. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) PASTORE ed altri. – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata accantonata la votazione dell'articolo 12, è stato soppresso l'articolo 13, è stato approvato l'articolo 14 ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Onorevoli colleghi, poiché non vedo presente in Aula il relatore, senatore D'Onofrio, ma i soli rappresentanti del Governo, devo sospendere la seduta. Immagino che il senatore D'Onofrio sia impegnato nell'incontro con i Presidenti delle Regioni che si trovano oggi in Senato.

Sospendo pertanto la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,01).

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15. Mi sembra di ricordare che per completare tale illustrazione debbano ancora intervenire i senatori Vitali, Tonini e Petrini. Ora, poiché la votazione sull'articolo 12 – questione importante – è stata sospesa, quando lei riterrà opportuno riprenderla (penso dopo l'articolo 15) avrei piacere di svolgere preliminarmente un intervento.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti all'articolo 15, che invito i presentatori ad illustrare.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, immagino che la comunicazione del relatore riguardi anche gli esiti degli incontri avvenuti oggi con le delegazioni dei Presidenti delle Giunte regionali. Non nascondo che ci sarebbe piaciuto avere qualche informazione al riguardo già all'inizio della seduta, ma vorrà dire che ne saremo messi a conoscenza, anche questa volta, solo successivamente.

Non voglio ripetere qui l'illustrazione di emendamenti aggiuntivi sui temi della decretazione, che anch'io ho presentato come primo firmatario, dato che questa mattina sono stati egregiamente illustrati dal collega senatore Villone. Voglio solo soffermarmi su tre emendamenti. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

L'emendamento 15.32 è volto a sopprimere, al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, primo periodo, le parole «, di cui all'articolo 70, terzo comma,». Il testo al nostro esame prevede che si possano deferire a commissioni anche permanenti disegni di legge di cui all'articolo 70, terzo comma, cioè disegni di legge di competenza bicamerale.

Proponiamo di abrogare questo riferimento perché evidentemente limitativo. Non capiamo perché il deferimento a commissioni anche perma-

nenti si debba prevedere solo per provvedimenti legislativi di carattere bicamerale e non anche per quelli su cui il Senato ha l'ultima parola.

A noi questa sembra una limitazione dell'autonomia regolamentare del Senato. Purtroppo, il Senato che stiamo disegnando – anzi, che sta disegnando la maggioranza – è limitato in molte sue prerogative; cerchiamo almeno di salvare qualcosa. A mio modo di vedere, si tratta dunque di un emendamento molto importante.

Ritengo altrettanto importante l'emendamento 15.25, con il quale si prevede che la Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare pareri nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco. È una facoltà data sia alle due Camere che a ciascun Consiglio regionale.

Secondo il mio punto di vista, ciò è significativo di un modo di concepire questa articolazione federale dei poteri dello Stato, laddove per articolazione federale non si deve intendere una cesura totale e completa, una separazione tra poteri regionali e poteri statali e nazionali, bensì una cooperazione e una collaborazione soprattutto quando si tratta di materie di competenza esclusiva di interesse reciproco. Pertanto, credo che anche questo emendamento debba essere attentamente valutato.

L'ultimo emendamento che intendo illustrare è il 15.24, volto a sopprimere, al comma 1, capoverso «Art. 72», i commi quinto (che prevede la possibilità, per il Senato federale, di articolarsi in commissioni territoriali) e sesto. Su questo punto si è svolta una lunga discussione sia nella prima parte della seduta antimeridiana, con riferimento ad un emendamento dell'articolo 13, sia nella parte finale della stessa seduta antimeridiana, quando alcuni colleghi, e in particolare il senatore Bassanini, hanno ricordato le ragioni per cui riteniamo assolutamente indispensabile abrogare la facoltà di istituire commissioni del Senato territoriali. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Vorrei ulteriormente argomentare al riguardo, riferendomi anch'io ai ripetuti interventi che su questo punto ha svolto il collega senatore Nania.

Naturalmente comprendo bene il motivo per cui il Capogruppo di Alleanza Nazionale senta il bisogno di motivare la propria posizione su questa norma, da cui risulta chiaro che si apre la possibilità di costituire organismi interregionali, ancorché costituiti da senatori, che alludono ad un'idea di Padania, di Italia centrale e di Italia meridionale; quindi, ad un'idea che chiaramente va nel senso della secessione.

È chiaro dunque che un partito che si chiama Alleanza Nazionale deve motivare il suo sostegno a questo emendamento. Il collega Nania ha annunciato la presentazione di un emendamento soppressivo dell'ottavo comma dell'articolo 117, cioè la norma che a suo tempo approvò il centro-sinistra e che prevede la possibilità per le Regioni di dar vita a collaborazioni fra di loro anche con organi comuni.

Su questo punto aderisco completamente alla posizione espressa dal senatore Mancino. Ritengo anch'io che l'Ulivo non abbia fatto nulla di male con quell'ottavo comma dell'articolo 117, perché è chiaro che quella

normativa si riferisce alle competenze amministrative; tuttavia, se esso può essere fonte di equivoci, benissimo, anch'io sono a favore e sostengo l'emendamento di cui ha parlato il collega Nania.

Preannuncio, quindi, il nostro voto favorevole. Temo, però, che quell'emendamento non avrà il parere favorevole del relatore, perché è chiaro che, se leggiamo insieme i due testi, il riferimento contenuto nell'articolo 15 salterebbe; infatti, si prevede che il Senato federale può organizzarsi «in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma.».

È chiaro dunque che, se viene abrogato l'ottavo comma dell'articolo 117, viene conseguentemente raggiunto il nostro obiettivo; il Senato cioè non può più articolarsi per commissioni territoriali. Immagino che ciò provocherebbe una forte reazione della Lega Nord, che, dopo aver visto sopprimere la norma sulle Assemblee di coordinamento territoriale, è evidente che vuole assolutamente mantenere questo embrione del Parlamento padano. Quindi, immagino che sull'emendamento di cui ha parlato il collega Nania vi saranno posizioni articolate all'interno della maggioranza.

Invito pertanto il collega Nania a mantenere quell'emendamento, sul quale – anche secondo la dichiarazione del collega Mancino – ci sarà da parte del centro-sinistra un voto favorevole, poiché, se quella proposta passerà, verrà automaticamente raggiunto il nostro obiettivo.

Mi chiedo perché, coerentemente, quella parte della maggioranza che è d'accordo con noi essendo contro l'introduzione di meccanismi di disarticolazione dell'unitarietà del ruolo legislativo del Senato, non conviene su questo emendamento, limpidamente abrogativo di quella norma e di quella possibilità.

Ho già detto che una norma del genere apre la strada ad una articolazione territoriale che disarticola, anche simbolicamente, l'unità nazionale. I simboli sono importanti, colleghi: questo Senato è nato da un processo forte di unificazione del Paese; è chiaro che il Senato della Repubblica, anche simbolicamente, individua una unità della Repubblica, ancorché federale; è evidente che se questo Senato della Repubblica si articola in senatori del Nord, del Centro e del Sud, anche simbolicamente allude a qualcosa di completamente diverso.

C'è, inoltre, una ragione sostanziale: è evidente che, se si dà luogo alle commissioni territoriali, si impoverisce e si svuota la possibilità per i Consigli regionali di intervenire in un rapporto che si vuole diretto con gli organismi legislativi nazionali; quindi, è un modo, alla fine, per soffocare le Assemblee legislative nazionali come oggi sono configurate, tant'è vero che in nessun Paese al mondo esistono organismi di articolazione legislativa intermedia fra le Assemblee legislative nazionali e gli organismi regionali o territoriali.

Per tali motivi, credo davvero che questa normativa debba essere superata e invito i colleghi a sostenere l'emendamento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questa mattina, discutendo l'articolo 13, poi abrogato, abbiamo introdotto alcuni elementi di discus-

sione relativi all'articolo 15, che riteniamo di particolare rilevanza, e si è sviluppata una polemica con il senatore Nania circa la corretta interpretazione del comma ottavo dell'articolo 117.

Il comma ottavo dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che le Regioni possono ratificare intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Ebbene, noi riteniamo che questi organi comuni non possano che essere intesi come organi amministrativi, in quanto fra le funzioni proprie delle Regioni non può essere compresa anche la facoltà di costituire elementi federati intermedi tra la Regione e lo Stato. Questa funzione non può essere riconosciuta alla Regione e poiché gli organi comuni devono assolvere all'accordo stabilito dalla legge regionale e relativo alle funzioni regionali, essi non possono avere questa caratteristica.

Chiaramente, il riferimento all'articolo 117 della Costituzione che si faceva nell'articolo 13 allorché si istituivano le Assemblee di coordinamento delle autonomie era, secondo noi, del tutto destituito di ogni fondamento. Ad ogni buon conto, se questo problema interpretativo esiste (e dobbiamo prendere atto che esista, al di là della nostra interpretazione), siamo sicuramente disponibili a risolvere la polemica con i colleghi di Alleanza Nazionale rivedendo il comma ottavo dell'articolo 117 della Costituzione, abrogando il comma stesso o specificando in modo molto chiaro che gli organi comuni debbono intendersi come organi amministrativi, deputati cioè soltanto ad assolvere alla funzione definita dalla legge regionale, ratificata dalla Regione, in accordo con le altre Regioni.

Il problema, però, residua anche nell'articolo 15, commi sesto e quinto. In quest'ultimo si stabilisce che il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio Regolamento, è organizzato in Commissioni anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Ora, in questa dizione sopravvive chiaramente quella interpretazione dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione che era il fondamento dell'articolo 13.

Allora, il risultato è che abbiamo fatto uscire dalla Costituzione le Assemblee di coordinamento delle autonomie e che queste, uscite dalla porta, rientrano dalla finestra in modo clandestino nell'articolo 15, allorché si prevede che il Senato possa riconoscere questi ordinamenti territoriali sovraregionali al punto da organizzarsi in funzione di un loro stesso riconoscimento.

Quindi, se davvero vogliamo sgombrare il campo dall'equivoco ingenerato dall'articolo 117 e consolidatosi nell'articolo 13, dobbiamo coerentemente abrogare anche i commi quinto e sesto dell'articolo 15. Infatti, se non li abrogassimo, avremmo fatto soltanto un gioco di prestigio; avremmo negato, cioè, che le Assemblee di coordinamento delle autonomie avessero quella caratteristica che aveva giustamente scatenato una notevole polemica e poi, dopo aver ufficialmente affermato questo, in modo clandestino ricreeremmo quello stesso equivoco prevedendo, per l'appunto, che il Senato sia organizzato sulla base degli organismi di cui all'articolo 117, ottavo comma.

Se – ripeto – c'è questo problema interpretativo dell'articolo 117 (che peraltro, secondo noi, non dovrebbe sussistere), rivediamo tranquillamente l'articolo 117 in modo da escluderlo. Coerentemente, però dobbiamo abrogare anche i commi quinto e sesto dell'articolo 15; quest'ultimo ha una rilevanza ancora maggiore, stabilendo che «Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento» – notate il modo indefinito di questa formula: «Assemblee regionali in coordinamento» – «tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».

Siccome si fa sempre riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, ne risulta che le strutture intermedie che verrebbero a crearsi, ancorché non riconosciute ufficialmente come istituti costituzionali, si troverebbero a svolgere un'azione estremamente incisiva nell'ambito dei lavori parlamentari, potendo addirittura iscrivere nel calendario dei lavori del Senato proposte di legge adottate da questi stessi organismi.

Sarebbe molto grave, anche perché questi organismi, essendo decaduto l'articolo 13, non hanno più dignità costituzionale, non possono averla e non vogliamo che l'abbiano. Ecco perché, per comune intendimento e con voto unanime, abbiamo abrogato l'articolo 13.

Come possiamo dunque riconoscere loro questi poteri e, sulla base di una formula così generica ed indefinita, le proposte di legge adottate da più assemblee regionali in coordinamento tra di loro? È necessario un minimo di coerenza e abrogare il comma sesto.

Anche la polemica portata avanti dal senatore Nania ci sembra del tutto infondata, non tanto perché – a nostro avviso – quell'interpretazione non è corretta (in quel caso, si potrebbe anche riconoscere che si tratta di due pareri diversi), quanto piuttosto perché entrambi dichiariamo di voler raggiungere la stessa finalità.

Tutti e due riteniamo che si debba sgombrare il campo da equivoci del genere, che potrebbero configurare forme di federazione intermedia tra la Regione e lo Stato. Le Regioni si federano nello Stato ed è quest'ultimo che rappresenta il patto federativo delle Regioni. Non vi possono essere altri livelli federativi. Se su questo aspetto concordiamo entrambi, non riesco a comprendere quale sia il problema: cerchiamo di risolvere la questione.

Non è il caso di fare polemiche su responsabilità passate o anche presenti. Entrambi affermiamo di voler perseguire la stessa finalità, per cui la soluzione è estremamente semplice: va modificato l'articolo 117, risolvendo così quel problema interpretativo, e coerentemente, insieme all'articolo 13, vanno abrogati i commi quinto e sesto dell'articolo 15. Dal momento che su questo aspetto la concordia è assoluta, mi sembra che le polemiche siano del tutto gratuite e fuori luogo.

Gli altri emendamenti, dal momento che il tempo a mia disposizione è ormai concluso, li illustrerò in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di emendamenti assolutamente opportuni per correggere alcune storture previste dall'articolo 15, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di demandare alle Commissioni la discussione dei disegni di legge in sede le-

gislativa, o deliberante che dir si voglia. Su questo aspetto sarà necessaria una riflessione ulteriore. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TONINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 15.0.700 prende le mosse dall'evidente crisi dello strumento referendario, che pure ha giocato un ruolo non marginale nella modernizzazione del nostro Paese, sia sul terreno dei diritti civili, come è accaduto nel corso degli anni Settanta e Ottanta, sia sul terreno, delicato ma decisivo, della rimodulazione del nostro sistema politico, come è avvenuto negli anni 1991 e 1993. Da diversi anni, però (mi sembra dal 1995), il *referendum* manca sistematicamente il raggiungimento del *quorum* previsto dalla Costituzione.

La previsione costituzionale, in sé assolutamente ragionevole, è venuta ad assumere negli anni un significato diverso da quando l'astensionismo abituale ha acquistato dimensioni decisamente più ampie. Nel momento in cui un astensionismo naturale, di base, raggiunge il 25 o il 30 per cento, la strategia, assolutamente legittima, adottata dagli avversari del *referendum* non è quella di opporre le ragioni del no alle ragioni del sì, ma quella di sommare i voti contrari alle astensioni, attraverso una campagna astensionistica.

È sufficiente che il fronte dei contrari riesca a far presa sul 25 o 30 per cento degli elettori invitandoli a rimanere a casa – o, con un'espressione rimasta celebre, ad andare al mare – per disinnescare in modo assolutamente pacifico qualunque tentativo di *referendum*. Credo che questa condizione sia anomala anche sul piano costituzionale.

Il nostro emendamento propone allora di modificare il criterio di validità del *referendum*, assumendo non più la partecipazione del 50 per cento degli aventi diritto al voto, bensì il 25 per cento dei voti favorevoli validamente espressi. La sostanza resta immutata, nel senso che sulla base della regola attuale perché un *referendum* abbia successo è necessario che almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto si rechi alle urne e che il 50 per cento più uno dei votanti si esprima a favore del quesito referendario; è quindi sufficiente che i voti favorevoli siano il 25 per cento più uno del corpo elettorale ed è questa la soglia minima prevista dal doppio criterio dell'attuale disposizione costituzionale.

Noi proponiamo di cambiare la regola esentando i promotori del *referendum* dall'onere di indurre a votare anche i contrari, fermo restando il *quorum* del 25 per cento più uno dei voti favorevoli, nonché la condizione che i voti favorevoli siano maggiori dei contrari.

Nel successo del *referendum* si incrociano perciò due criteri: i favorevoli devono essere più dei contrari e devono essere almeno il 25 per cento del corpo elettorale. A me sembra che l'emendamento non scardini il significato del *quorum*, ma lo adatti ad una situazione del Paese diversa da quella che aveva di fronte il Costituente del 1947. (*Applausi del senatore Morando*).

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, con l'emendamento 15.0.519 vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi una questione sulla quale non ci siamo ancora soffermati.

La preoccupazione che mi ha indotto a presentare la proposta discende dalla produzione legislativa molto ampia, direi eccessiva: il Parlamento è chiamato a legiferare su tutti gli argomenti e i cittadini non sempre riescono a seguire l'attività legislativa e ad essere informati anche delle leggi che li riguardano in maniera diretta.

La nostra riflessione deve quindi essere caratterizzata da uno sforzo di delegificazione, volto cioè a ridurre la legiferazione esistente. Pertanto, anche nel processo di riforma dobbiamo porci la questione del modo in cui ridurre il numero di leggi che approviamo. Credo occorra aumentare molto l'attività regolamentare; soprattutto, bisognerebbe riconoscere una sfera di autonomia regolamentare al Governo, una sfera cioè di interventi diretti in una serie di materie delle quali in realtà non ha senso investire il Parlamento.

Ritengo quindi che, come punto di partenza per questa riflessione, sia necessario stabilire che tutte le materie per le quali non è previsto il procedimento legislativo vengano riservate all'attività regolamentare. Una prima risposta a tale esigenza è rappresentata dalla soluzione al problema più generale di trovare il modo di ridurre fortemente le leggi che approviamo e renderle anche possibilmente più chiare, in modo tale che ogni cittadino le possa comprendere.

Più volte mi sono soffermato su questo aspetto e anche sulle difficoltà che il cittadino ha di comprendere le nostre leggi. Ho pensato finanche che forse bisognerebbe introdurre il principio che il cittadino non sia tenuto a rispettare la legge se non è chiara e non può essere compresa da tutti. Mi rendo conto che non è possibile inserire tale norma nella Costituzione, però la questione esiste e l'ho voluta sollevare con il mio emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo un attimo di cortesia per svolgere alcune considerazioni, poiché il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 15, ma, per un insieme di motivi, non voglio limitarmi ad una mera elencazione degli stessi.

Innanzitutto vorrei rendere comprensibile ai colleghi senatori che con l'articolo 15 ci accingiamo a modificare in modo radicale una delle istituzioni più tradizionali del Parlamento repubblicano e che ha rappresentato un'anomalia del sistema italiano.

Desidero ancora una volta farlo presente: le Commissioni in sede legislativa sono un fatto tipicamente italiano, probabilmente legato alla natura bicamerale, e rappresentano un'anomalia. Il fatto che una legge per diventare tale ha bisogno del voto identico delle due Camere ha concorso

a far ritenere che la sede legislativa possa essere utilizzata per approvare le leggi nel chiuso delle Commissioni da parte di un ristretto numero di colleghi. Con l'articolo 15 abroghiamo questa anomalia tutta italiana, nel senso che la Camera dei deputati e il Senato federale, nelle materie di competenza esclusiva, non potranno più procedere in sede deliberante in Commissione.

Finito il bicameralismo, riteniamo venga meno la ragione istituzionale che consente alle Commissioni di operare in sede legislativa. Resta nel nostro testo la possibilità della sede legislativa nel caso di competenza bicamerale, come oggi praticamente avviene; se però questa non c'è, la sede legislativa non ha più ragion d'essere. Questa è un'innovazione istituzionale particolarmente significativa. Desideravo porlo in evidenza perché non si tratta di una modifica di poco conto in quanto eliminiamo una delle tante anomalie del bicameralismo perfetto italiano.

Per quanto riguarda il merito degli emendamenti, esprimo parere contrario agli emendamenti che attengono a tale materia, perché sono a favore del testo da noi presentato, che era quello originariamente proposto dal Governo.

Vi è poi una serie di emendamenti che riguardano l'istituto del *referendum* abrogativo delle leggi ordinarie. Vorrei ripetere anche in Aula quanto ho avuto modo di dire in Commissione.

L'istituto del *referendum* abrogativo di leggi ordinarie è un istituto che fu previsto nella nostra Costituzione, prevalentemente per iniziativa di parte cattolica, nella logica della alternità del popolo rispetto alle istituzioni. Il primato del popolo rispetto alle istituzioni rappresentative trova ingresso nella Costituzione anche attraverso l'istituto del *referendum* abrogativo. Mi permetto di dire che anche questa è una particolarità italiana.

PRESIDENTE. Vorrei cortesemente chiedere alla senatrice Piloni di abbassare un po' il tono della sua voce. Grazie.

D'ONOFRIO, *relatore*. Per quanto riguarda il *referendum*, le ragioni per le quali esprimo parere contrario, quindi, non riguardano le singole previsioni, le normative concernenti il *quorum* di validità, il *quorum* definitivo, il numero di firme richieste ed altro; attiene al fatto che il *referendum* si inserisce nella Costituzione vigente in riferimento all'atto legge, che è un atto unico.

Con la parola legge ci si riferisce ad un prodotto delle due Camere congiuntamente deliberanti, laddove noi andiamo verso un sistema nel quale, come abbiamo visto stamani in riferimento ai diritti di libertà, immaginiamo che ci sia una legge prodotta solo dalla Camera, una legge prodotta solo dal Senato, una legge prodotta da entrambe le Camere con procedure particolarmente nuove, una legge prodotta dalle Regioni.

Mentre in sede regionale i *referendum* fanno parte, ovviamente, degli statuti regionali, delle norme di autonomia regionale, in sede nazionale l'istituto del *referendum* avrebbe bisogno di essere riconsiderato nell'insieme

per valutare nuovamente i criteri di ammissibilità e le limitazioni, anche alla luce di non pochi anni di giurisprudenza costituzionale che hanno ulteriormente specificato le materie sottratte al *referendum* e l'inammissibilità di *referendum* in vari casi.

Abbiamo bisogno di riflettere sui *referendum* manipolativi, quelli che, attraverso le cancellazioni di parti di leggi o di commi, producono conseguenze opposte a quelle volute; mi riferisco alle leggi elettorali maggioritarie, che sono state ottenute attraverso un *referendum* abrogativo, non attraverso una proposta di legge.

Occorre ragionare sul rapporto fra *referendum* abrogativo e iniziativa legislativa popolare per capire se vi è connessione tra le due cose o no. Occorre ragionare sul fatto nuovo che non abbiamo più la durata della legislatura quale limite all'esercizio del *referendum* abrogativo, a seconda delle proposte. Abbiamo una Camera dei deputati legata al concetto di legislatura e abbiamo un Senato non più scioglibile.

Quindi, mi sembra che l'insieme delle ragioni per le quali il *referendum* va ripensato nel suo insieme siano molteplici. Questa è la ragione per la quale esprimo parere contrario alle varie proposte sui *referendum*, perché esse rappresentano ai miei occhi proposte legate ad un uso del *referendum* che non c'è più e che ragionevolmente con il nuovo sistema costituzionale non potrà più esserci.

Ecco perché, approvata – come mi auguro – questa legge costituzionale, mi sembrerebbe opportuno un ripensamento complessivo nei confronti dell'istituto referendario e, per quello che può valere la mia opinione, sono favorevole al mantenimento di un *referendum* abrogativo.

Non sono contrario alla previsione di un diverso *quorum* di validità, ma nel contesto delle novità, non sono favorevole a *referendum* manipolativi. Mi pongo il problema del rapporto con le iniziative popolari, che qui sono state indicate in vario modo, e quindi è opportuno che la materia costituisca oggetto di una diversa disciplina rispetto all'articolo 75 della Costituzione, ma, opportunamente, non in questo contesto, perché il contesto è ancora *in itinere* e sarà opportuno valutarlo una volta concluso.

Questa è la ragione per la quale chiedo che gli emendamenti aggiuntivi che prevedono diverse discipline del *referendum* se possibile vengano ritirati, altrimenti il mio parere è contrario.

Quanto poi alle questioni che riguardano le deleghe legislative e i decreti-legge, non credo siano necessarie modifiche costituzionali rispetto alle norme oggi vigenti (articoli 76 e 77). Vi possono essere aggiustamenti lessicali, non c'è problema da questo punto di vista.

Il decreto-legge è uno strumento d'emergenza e non è a contenuto determinato per cui, sotto questo profilo, mi sembra ammissibile sia nelle materie di competenza della Camera che in quelle di competenza del Senato nonché a livello bicamerale. È ovvio che nell'emanare il decreto-legge si deve tener presente il fatto che nel Senato federale non c'è un rapporto di fiducia.

Per quanto concerne la delega legislativa, mi sembra normale stabilire che non si possa utilizzarla nelle materie di competenza esclusiva

di Camera o Senato, mentre potrà essere utilizzata nelle materie di competenza bicamerale; ma non è questione disciplinabile *ex ante*. Quindi, esprimo parere contrario alle norme innovative degli articoli 76 e 77 della Costituzione per le ragioni anzidette.

Per le stesse ragioni, signor Presidente, confermo il parere contrario sugli emendamenti all'articolo 15 e su quelli che intendono introdurre articoli aggiuntivi. Ritengo tuttavia necessario ribadire la novità che questo articolo comporta rispetto alle abitudini alle quali siamo stati «allevati» nel corso di questi anni e le ragioni per le quali, soprattutto in materia di *referendum*, riterrei opportuna una trattazione separata, anche in sede costituzionale diversa da quella attuale.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.31.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, come ormai normalmente accade, le considerazioni del relatore mi hanno fortemente consolidato nelle mie convinzioni, contrarie alle sue. Mantengo pertanto il mio emendamento e chiedo il voto favorevole dell'Aula. Interverrò poi su tutti gli altri emendamenti a mia prima firma con argomentazioni specifiche.

Quanto all'emendamento 15.31, soppressivo dell'articolo, avevo motivato specificamente la sua ragion d'essere con riferimento agli ultimi due commi dell'articolo 15. Essi, come è stato detto, non sono commi banali nella loro portata normativa. Credo che il relatore avrebbe dovuto spendere almeno qualche parola sulle valutazioni che in quest'Aula sono state fatte in ordine alla pericolosità, per il Senato come istituzione nazionale e in prospettiva per l'unità del Paese, di una segmentazione territoriale del Senato medesimo al suo interno.

È stato richiamato con forza il penultimo comma dell'articolo 15, che dispone che il Senato federale «è» organizzato in commissioni – quindi non «può» organizzarsi in base a scelte e valutazioni da effettuare – anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma.

In realtà, ancora una volta, il Senato risulta condizionato da eventi esterni, non dipendenti da esso. In sostanza risulta condizionato dal fatto che vi siano processi politici e istituzionali al di fuori di esso che però incidono sull'assetto dell'istituzione. Si tratta di un meccanismo che impedisce di considerare questo Senato un'istituzione nazionale e soprattutto un organismo stabile e centrale dell'architettura istituzionale del Paese.

Su questo il relatore non ha inteso spendere nemmeno una parola. Lo prendo come una conferma del disegno, che personalmente considero inaccettabile e perverso, di non consentire un'efficace risposta in termini

istituzionali al problema che abbiamo di fronte. Come più volte ho detto, non si vuole un federalismo serio e ben fatto, ma si punta a soluzioni pasticciate, caratterizzate, in ogni caso, da precarietà e instabilità.

Vedo in questo la conferma di un disegno politico inaccettabile. Si vuole scommettere sull'instabilità e sulla precarietà per continuare ad agitare bandiere sull'insufficienza delle istituzioni, e per rispondere a iniziative e domande di pura propaganda. Mi riferisco in particolare alla Lega, senza alcun intento di censura perché sono cose politicamente legittime. È assai meno legittimo però che ciò si traduca in un disegno istituzionale di maggioranza e di Governo sostenuto in quest'Aula dal relatore.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 15.31, soppressivo dell'articolo. (*Applausi del senatore Passigli*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non posso non dichiararmi esterrefatto per le dichiarazioni del relatore. Vorrei poter usare un'aggettivazione meno forte, ma francamente mi riesce difficile. Sono state respinte in blocco tutte le possibilità emendative. Potremmo dire che è stata respinta in blocco ogni possibilità di dialogo e di confronto su un articolo così rilevante e importante come quello ora al nostro esame.

Il relatore, oltretutto, afferma di essere perfettamente conscio del fatto che lo strumento referendario vada modificato alla luce della nuova disciplina, ma che non possiamo procedere in questo momento ad un ripensamento dovendo prima vedere quale sarà il risultato finale della riforma. Oh bella! Stiamo riformando 40 articoli della Costituzione; procediamo a vista. Abbiamo modificato il Senato definendone prima la forma e poi le funzioni, invertendo così qualsiasi senso logico; però, per riformare l'articolo relativo al *referendum* – che pure riconosciamo doversi riformare – dobbiamo aspettare il risultato finale. Prima modifichiamo 40 articoli, poi nella prossima legislatura modificheremo l'articolo relativo al *referendum*!

Mi domando dove sia la logica in questo modo di procedere. Se modifichiamo 40 articoli della Costituzione, dobbiamo modificare anche quel quarantunesimo che riconosciamo debba conformarsi al nuovo assetto. Diversamente, non si capisce perché la stessa cautela non dovremmo usarla per tanti altri articoli e tanti altri istituti costituzionali che pure con molta baldanza andiamo ed andremo a riformare.

Ciò premesso, rimane del tutto inspiegabile anche la logica che guida il relatore nel salvaguardare l'istituto della sede deliberante o legislativa soltanto per le leggi relative al terzo comma dell'articolo 70, definendo questo istituto anomalo fenomeno italiano.

Ebbene, se questo istituto è anomalo, se cioè riteniamo che non debba permettersi ad una Commissione di legiferare, allora sopprimia-

molo. Ma conservarlo per quelle leggi che mantengono la lettura bicamerale e che per definizione sono di grande spessore e respiro – proprio per questo sono bicamerali, visto che il bicameralismo in questo disegno è un procedimento aggravato che riguarda soltanto leggi di grande spessore e di grande respiro – non ha nessun senso perché per esse non si è mai ricorsi alla sede deliberante. Mai, perché i meccanismi di tutela che l'Assemblea conserva hanno sempre prevalso sulla possibilità che una legge di rilievo, dotata di un certo spessore, potesse essere approvata in una sede così ristretta.

Viceversa, vanno esaminate in sede deliberante le leggi cosiddette di dettaglio, quelle per le quali si pensa non si debba interessare l'intera Assemblea perché risulterebbe antieconomico nella gestione dei tempi della stessa. Ma allora queste leggi sono sicuramente quelle per le quali non è previsto un *iter* aggravato quale quello bicamerale, e cioè le leggi relative alle competenze del Senato o alle competenze della Camera. Quindi, è vero assolutamente l'inverso di ciò che afferma il relatore.

Rimane poi il problema che ho rappresentato e che ripropongo all'attenzione dei colleghi di Alleanza Nazionale, relativamente ai commi quinto e sesto che il relatore intende confermare, salvaguardando così quel riferimento all'articolo 117 della Costituzione con quel significato, colleghi, che voi avete condannato.

Allora, mettiamoci d'accordo: se voi dite che l'ottavo comma dell'articolo 117 è stato mal fatto perché ha introdotto un elemento di fraintendimento e ha aperto la porta a possibili strutture federate intermedie fra le Regioni e lo Stato, e specificatamente ad eventuali Parlamenti padani, se questo è il vostro pensiero, se questa è l'accusa che ci rivolgete, questa accusa l'accettiamo e siamo assolutamente favorevoli alla modifica dell'ottavo comma dell'articolo 117; però, adesso dobbiamo fare i conti in primo luogo con il comma quinto dell'articolo 15.

Qui si vede la serietà delle intenzioni e la coerenza degli atteggiamenti. Qui infatti c'è un riferimento all'ottavo comma dell'articolo 117 che ha quello specifico significato su cui ci siamo divisi nella valutazione letterale ma non nella valutazione circa la finalità.

Onorevoli colleghi, richiamo la vostra coerenza e al senatore Nania, che questa mattina ha sollevato il problema con toni polemici, vorrei chiedere di essere coerente con quanto egli stesso ha affermato, perché se vogliamo cambiare l'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione nell'articolo 15 c'è un riferimento a quello stesso comma che deve essere coerentemente soppresso. Altrimenti, ci stiamo prendendo in giro. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.31, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine dei lavori

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Avremmo l'esigenza – glielo dico chiaro e tondo – di incontrare nella giornata di oggi, esattamente alle ore 18,15, i Presidenti delle Regioni che sono in delegazione a Roma, hanno avuto un incontro con lei e in questo momento sono con il presidente Casini, in relazione alle opinioni che hanno da esprimere sulla legge (molto importante anche per loro) che stiamo discutendo in Senato.

Abbiamo ricevuto la richiesta di un incontro da parte del presidente Ghigo, alla quale avevo risposto, a nome di tutti gli altri colleghi, positivamente e – forse lei non lo sa – avevamo concordato di vederci oggi alle ore 15; dopo di che, il protrarsi degli incontri con lei e il sopraggiunto incontro con il Presidente della Camera ci hanno impedito di incontrarci.

Siccome attribuiamo un grande valore e significato a questo incontro, come immagino facciano i colleghi della maggioranza, a conclusione dell'incontro con il presidente Casini, terremmo a poterli incontrare. In sostanza, le chiedo la possibilità che i nostri lavori siano interrotti per un'ora circa, fino alle 19,15, minuto più minuto meno, in modo tale da permet-

terci questo scambio di opinioni con il presidente Ghigo e con gli altri Presidenti delle Regioni.

La questione è molto banale, come vede, ma riveste – come ha rivestito, immagino, anche per lei – un suo valore e un suo significato.

PRESIDENTE. La questione è fondata; certamente l'incontro è di interesse.

Proporrei pertanto di sospendere la discussione dei disegni di legge costituzionale alle ore 18,30 – tanto, quindici minuti tarderanno anche per questo successivo appuntamento – e di anticipare l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, per poi riprendere la discussione sulle riforme alle ore 19,30, quando penso sarà esaurito l'incontro con i Presidenti delle Regioni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 15.501 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.500, mentre gli emendamenti 15.30 e 15.700 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 12.531.

L'emendamento 15.800 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.502, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 15.801 e 15.802 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.32, identico all'emendamento 15.503.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, le argomentazioni del relatore non mi hanno convinto, perché è evidente che qui c'è comunque un richiamo al Regolamento per quanto riguarda i procedimenti abbreviati; dopodiché, lo stesso Regolamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni anche permanenti.

Il relatore ci ha spiegato che questa è un'anomalia che verrebbe superata; in realtà lo è solo parzialmente perché, se si stabilisce che solo

questa categoria di provvedimenti legislativi può essere deferita a Commissioni, significa comunque che si mantiene questa possibilità.

In questo caso, insisto che conviene non limitarla e quindi consentire che ciò avvenga anche per gli altri disegni di legge, proprio perché la materia bicamerale è particolarmente rilevante; avverrebbe solo per questa materia e non, ad esempio, per quanto riguarda i principi fondamentali della legislazione concorrente, di competenza del Senato e su cui il Senato ha l'ultima parola.

Quindi, mi pare che le argomentazioni del relatore non siano tali da dichiarare superata la necessità dell'emendamento abrogativo 15.32; pertanto, insisto per la sua votazione e dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.32, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 15.503, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.504, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.16 (testo 2).

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, anch'io desidero richiamare l'attenzione del relatore e dell'Assemblea sul punto che è già stato parzialmente sollevato dal senatore Vitali.

Il relatore ha detto che una peculiarità del sistema parlamentare italiano – e cioè l'approvazione in Commissione in sede legislativa di provvedimenti – verrebbe superata con questo nuovo testo di Costituzione. Il senatore Vitali faceva riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 argomentando che così non è, o almeno così non è in molti casi. Infatti, il comma 2 dice che «Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza» e il comma 3 aggiunge che il regolamento «Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge...» di natura bicamerale è deferito «a commissioni, anche permanenti...». Si parla di «esame» ma anche di «approvazione», quindi la sede legislativa in Commissione rimane.

Quel che mi preoccupa, e che con l'emendamento 15.16 cerco di modificare, è quanto viene affermato al comma 4, in cui si dice che «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed eletto-

rale e per quelli di delegazione legislativa.», cioè in casi estremamente limitati. In tutti gli altri casi, la procedura normale di esame può essere derogata dalle previsioni di un regolamento parlamentare che dobbiamo ancora approvare.

Trovo singolare che si possa pensare di approvare l'articolo 15 senza aver prima votato l'articolo 12, nel quale si specifica quali sono le materie di cui all'articolo 70, terzo comma, articolo che potrebbe ancora conoscere modificazioni. Comunque, anche se volessimo darlo per approvato nella veste attuale, con i commi 3 e 4 dell'articolo 15 apriamo la strada alla possibilità, regolamenti permettendolo, di approvare in Commissione in sede legislativa norme fiscali, conversioni di decreti-legge e Trattati internazionali. Mi sembra che ciò sia tutto l'opposto di quanto il relatore ha detto circa una limitazione sostanziale della sede legislativa in Commissione.

Così non è. Non solo i Regolamenti possono stabilire che la sede legislativa mantenga una sua ampia validità e esistenza, ma addirittura il comma 4 dell'articolo 15 dice che tale sede è vietata solo nei limitati casi in cui si tratti di disegni di legge in materia costituzionale, elettorale o di delegazione legislativa.

Pertanto, l'emendamento 15.16, da me presentato, tende ad aggiungere tra le materie che devono essere trattate in Aula quelle fiscali, la ratifica dei trattati; riformulandolo, aggiungerei anche la conversione dei decreti-legge.

Se espropriamo le Aule del Parlamento anche di funzioni fondamentali quali l'approvazione delle norme fiscali, la ratifica dei Trattati internazionali e la conversione dei decreti-legge, stiamo non solo distruggendo il Senato, ma limitando in maniera amplissima anche le funzioni della Camera dei deputati. Credo che stiamo, in effetti, demolendo il Parlamento.

Il Parlamento che risulterebbe dall'approvazione di questo articolo è un Parlamento che nel suo *plenum* conoscerebbe limitazioni tali da far pensare che il Governo voglia un Parlamento non moderno, che nulla ha a che fare con quelli nati dalle grandi e gloriose rivoluzioni inglese, francese e americana, dal costituzionalismo ottocentesco (e chi più ne ha più ne metta).

Il Parlamento che risulterebbe dall'approvazione di questo articolo è un Parlamento *rubber stamp*, un Parlamento cioè che si limiterebbe a timbrare e ratificare tutto quello che un Esecutivo di stampo autoritario gli proponesse.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, esprimo un voto contrario all'emendamento in esame, ma prima che si gridi all'attentato alle istituzioni, vorrei che si capissero chiaramente i termini del problema. È facile gridare

«al lupo, al lupo», ma in questo caso credo che del lupo non ci sia neanche l'ombra.

Il relatore ha detto chiaramente che è esclusa la procedura legislativa in Commissione per gli atti monocamerali perché si è ritenuto che la procedura in sede legislativa si giustificasse nel sistema bicamerale.

Dunque, questo comma dell'articolo 72 è stato rimodulato soltanto perché tra gli atti enunciati all'ultimo comma dell'attuale articolo 72 sono previste solo due materie, vale a dire: l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e l'approvazione di bilanci e consuntivi, che sono divenute, grazie all'approvazione dell'attuale articolo 70, materie monocamerali, per le quali dunque è escluso *ab origine* la possibilità della procedura legislativa.

È bene che si chiarisca questo passaggio. Si tratta semplicemente di un adattamento tecnico reso necessario dalla nuova impostazione, originale anche se – a mio avviso – razionale, del testo del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.16 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 15.803 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 15.804 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Del Penino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.19, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.25.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 15.25, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 15.29 e 15.701 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 12.531.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.24, identico agli emendamenti 15.33 e 15.506.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, mi dispiace che su un emendamento di rilievo come il 15.24 il relatore non abbia voluto esprimere alcuna argomentazione. Si è discusso a lungo questa mattina, come del resto anche oggi pomeriggio, della facoltà che verrebbe introdotta di articolare il Senato per Commissioni territoriali, però al riguardo non è stata data una risposta. Personalmente sono favorevole alle innovazioni.

Penso sia necessario un Parlamento che risponda ad istanze autonomiste e federaliste, ma l'esigenza dell'articolazione territoriale dei poteri non può essere soddisfatta in questo modo, soprattutto con riferimento ad un punto fondamentale, che ha un valore simbolico e sostanziale.

Consentire che il Parlamento si articoli per Commissioni territoriali significa violare simbolicamente e sostanzialmente il principio di unità nazionale, significa aprire la strada a coordinamenti interregionali, significa svuotare di contenuto i Consigli regionali attuali.

Se la maggioranza vuole cambiare la configurazione territoriale delle Regioni italiane abbia il coraggio di farlo; ciò avrebbe un senso e rappresenterebbe comunque un atto di coerenza, mentre l'introduzione di un livello terzo tra il Parlamento nazionale e i Consigli regionali comporta la violazione simbolica del significato di unità nazionale del Parlamento repubblicano e, contemporaneamente, lo svuotamento dei Consigli regionali.

Per queste ragioni, è opportuno sostenere l'emendamento abrogativo, anche da parte dei senatori della maggioranza che so condividere sostanzialmente questo tipo di argomentazioni, ma che si affidano ad un'intesa interna della maggioranza che non è evidentemente in grado di risolvere il problema.

È stato soppresso l'articolo 13, relativo ai parlamentini interregionali, ma non è stato assolutamente risolto il problema che si ripropone in questa sede. Chiedo un voto favorevole anche ai colleghi della maggioranza, perché credo che sull'emendamento possa esservi un pronunciamento il più possibile aperto da parte di tutti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi sono già diffuso, in sede di illustrazione, sulla rilevanza dell'emendamento 15.33.

Mi rivolgo in particolare ai colleghi di Alleanza Nazionale, non per strumentalizzare la discussione, ma perché questa mattina il loro Capogruppo, senatore Nania, è intervenuto in termini fortemente critici nei confronti del comma ottavo dell'articolo 117 della Costituzione, preannunciando un intervento emendativo perché ritiene che sia questo lo strumento capace di aprire la porta ad una possibile organizzazione di strutture federative sovraregionali e quindi ad un possibile scardinamento dell'unità nazionale.

Noi non riteniamo che quella interpretazione del comma ottavo sia giusta, ma di fronte all'equivoco interpretativo che si è obiettivamente

creato siamo disposti a correggerlo, in modo da chiarire che quel comma non può assolutamente permettere la creazione di strutture federative intermedie.

Siamo perfettamente d'accordo su questo punto, invito però i colleghi a prestare attenzione al fatto che l'articolo 15 fa riferimento a quel comma, con un significato che è quello denunciato dal senatore Nania questa mattina. Si ipotizza, infatti, la creazione di strutture sovregionali che vengono rappresentate nelle Commissioni del Senato. Potremmo avere così la Commissione per il Nord d'Italia e la Commissione per il Sud Italia, ovvero la Commissione adriatica e la Commissione tirrenica – non so ciò che la fantasia partorirà –, ma questa organizzazione del Senato prevede il richiamo a quel comma.

Quindi, se siamo d'accordo sul fatto che il comma ottavo dell'articolo 117 debba essere modificato in modo da chiarire l'equivoco, non possiamo approvare questo articolo in tale forma perché esso afferma l'equivoco che voi avete denunciato.

Pertanto, colleghi, chiedo la vostra collaborazione, altrimenti non si capisce perché stiamo a discutere per giornate intere quando poi rimaniamo fermi e rigidi su posizioni precostituite. Vivaddio, spero di aver richiamato l'attenzione dei colleghi sulla delicatezza di questo passaggio e ringrazio il Presidente.

PRESIDENTE. L'attenzione l'ha certamente richiamata, non so però se li ha convinti.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere che tale emendamento venga votato mediante procedimento elettronico.

Se mi consente, signor Presidente, poiché lo chiediamo senza alcun intento ostruzionistico (tant'è vero che a queste votazioni abbiamo sempre partecipato, anche perché il centro-destra dispone di una larga maggioranza), ma per far constatare su votazioni importanti chi è a favore e chi è contro, vorrei chiederle di far ritirare le tessere degli assenti dai due lati dell'Aula, in modo che effettivamente votino i presenti e non si registrino voti nominali di persone che non li hanno espressi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti 15.24, presentato dal senatore Vitali, identico agli emendamenti 15.33, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori, e 15.506, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.507, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.15, identico all'emendamento 15.702.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, abbiamo la possibilità di dimostrare di essere coerenti con quella che nel dibattito in Aula di questa mattina, per la verità, è sembrata una conclusione comune. Non vorrei che chi legge gli atti parlamentari – che ormai si leggono su *Internet* quasi in tempo reale – si chiedesse se siamo coerenti o schizofrenici.

Questa mattina si è detto che il riferimento all'organizzazione per Commissioni territoriali del Senato, secondo l'opinione di alcuni, per esempio il senatore Nania, è ammissibile solo se il riferimento all'articolo 117, ottavo comma, dell'attuale Titolo V è specificato chiarendo che gli organi comuni di cui a tale articolo sono organi amministrativi comuni. Noi preferiremmo sopprimere del tutto il riferimento alle Commissioni territoriali. La proposta del collega Nania ridimensiona comunque il ri-

schio che tali Commissioni siano un elemento di divaricazione e contrapposizione tra aree del Paese.

Arrivati a questo punto, bisogna però pervenire ad una decisione. Se quella posizione condivisa questa mattina viene mantenuta dal Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, che purtroppo non vedo in Aula in questo momento, noi dovremmo a questo punto decidere qualcosa. Una cosa che si può fare è sopprimere il riferimento a Commissioni costituite sulla base del riferimento all'articolo 117, ottavo comma, che il collega Nania vuole sopprimere e che verrà soppresso quando si arriverà più avanti ad emendare l'articolo 117 della Costituzione.

A questo punto tali emendamenti andrebbero votati, in modo da essere poi coerenti con quanto propongono anche i colleghi della maggioranza e su cui noi conveniamo – lo ha fatto per primo il presidente Mancino – possa essere fatto. Anche perché per consentire alle Regioni di costituire organi amministrativi comuni non c'è bisogno di una norma costituzionale, sono sufficienti le norme ordinarie, già peraltro presenti nella nostra legislazione, a partire dal decreto legislativo n. 616 del 1977, che da allora ha consentito alle Regioni di costituire organi amministrativi comuni.

Per coerenza questi emendamenti andrebbero votati anche dai colleghi della maggioranza, per non trovarci poi, quando si arriverà all'articolo 117, a dire che l'emendamento presentato dallo stesso Gruppo di Alleanza Nazionale è in qualche modo inammissibile perché si tratta ormai di un comma della presente Costituzione che viene citato in un articolo precedente che l'Aula ha già votato. Si creerebbe pertanto una preclusione nei confronti di emendamenti successivi, ripeto non presentati da noi ma da colleghi della maggioranza con intenti polemicici nei confronti del Titolo V approvato dall'allora maggioranza di centro-sinistra.

Vogliamo allora essere coerenti con quanto abbiamo detto? Noi siamo disponibili, come vedete, pur essendo convinti che l'articolo 117, ottavo comma, non abbia quel significato, ad eliminare ogni dubbio al riguardo sopprimendo quell'articolo o correggendolo ed evitando in questa sede che ciò diventi impossibile.

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.15, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 15.702, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.14, identico agli emendamenti 15.508, 15.807 e 15.703.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, non sarei intervenuto di nuovo in dichiarazione di voto se non fosse entrato in Aula il senatore Nania. Vorrei allora riproporre anche a lui la questione da noi posta.

Senatore Nania, se non sopprimiamo da questo articolo 15 le parole «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione» come faremo poi ad abrogare l'articolo 117, ottavo comma? Cioè, una volta che avremo votato una disposizione che fa riferimento all'articolo 117, ottavo comma, poi ci si dirà che non possiamo più abrogarlo perché i relativi emendamenti sono preclusi dalla votazione alla quale ora procederemo.

Chiedo pertanto un minimo di coerenza. Pensiamo che si possa, per evitare i dubbi e le incertezze interpretative prospettate dal senatore Nania, arrivati all'articolo 117, sopprimere l'ottavo comma? Ma allora dobbiamo eliminare l'inciso che qui nell'articolo 15 fa riferimento all'articolo 117, ottavo comma, altrimenti si creerà preclusione.

Aggiungo che naturalmente nel merito restano tutte le ragioni sostanziali per le quali non riteniamo opportuno introdurre questa novità rispetto

ai Senati federali degli altri Paesi. Un'articolazione su base territoriale rischia di spaccare il Paese e quindi di snaturare il Senato federale, che è il luogo nel quale le rappresentanze dei vari territori e delle varie istituzioni del Paese armonizzano le esigenze e gli interessi della diversità delle articolazioni e delle comunità territoriali con gli interessi e le esigenze generali dell'unità del Paese. Il luogo di questa armonizzazione non può essere quello nel quale si organizza e si gestisce una spaccatura del Paese e la contrapposizione tra le sue diverse parti.

Quindi, è sbagliato prevedere un'organizzazione interna del Senato su base territoriale, per avere poi lo scontro tra le diverse parti del Paese. È un'idea sbagliata, niente affatto coerente con il modello federale; questo, casomai, è il modello proprio delle confederazioni di Stati indipendenti, non degli Stati federali.

Per questo noi siamo contrari nel merito a questo inciso e riteniamo che lo debbono essere particolarmente coloro che addirittura propongono l'abrogazione del vigente articolo 117, ottavo comma, temendo che venga interpretato come possibilità di costituire organi costituzionali comuni tra le Regioni, e non meri uffici amministrativi.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, approfitto anch'io del ritorno in Aula del senatore Nania per ripetere quanto precedentemente detto, facendo presente che questa è l'ultima possibilità che abbiamo per intervenire.

Senatore Nania, lei questa mattina ha fortemente polemizzato sul comma ottavo dell'articolo 117, ritenendo che in quel comma vi sia il germe di una disgregazione nazionale. Ebbene, pur ritenendo che quel comma abbia un significato diverso, prendiamo atto del fraintendimento che si è creato nella lettura dello stesso e dichiariamo la nostra disponibilità a correggerlo in modo che quel dubbio, quell'equivoco non abbia più a sussistere.

Il problema, colleghi, è che se approviamo adesso il riferimento a quel comma dell'articolo 117, avremo consolidato quell'equivoco, cioè lo avremo risolto in senso inverso; non riusciremo più a cancellare quel comma e, viceversa, avremo affermato il significato, che voi ritenete dannoso e addirittura eversivo, che quel comma può avere.

Allora, delle due l'una: o a voi fa piacere rimanere nell'errore per poter sostenere che quell'errore è stato generato dalla riforma del Titolo V della Costituzione operata dal centro-sinistra (e questa mi sembra una posizione masochistica), oppure voi, avendo oggi la responsabilità di legiferare, ed essendo maggioranza, intendete correggere quell'errore e avete in questo caso anche il nostro appoggio, l'appoggio costruttivo dell'opposizione, pronta a correggere quanto è stato in qualche modo verificato essere un errore.

Credo non vi sia una possibile risposta diversa che l'approvazione dell'emendamento 15.14, altrimenti dovremmo stabilire che a voi non interessa una Costituzione emendata dagli errori, ma una Costituzione in cui si possa polemizzare sugli errori passati. Se questa è la vostra posizione, lo chiariremo con il voto.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, già durante la discussione in Commissione ho avuto modo, a nome del mio Gruppo, di dire ripetutamente le ragioni per cui abbiamo proposto di emendare questo articolo e di esprimere forti preoccupazioni per quello che esso lascia intendere.

Voglio ricordare a tutti, perché forse sfugge la materia di cui ci stiamo occupando, quanto noi discutemmo nella scorsa legislatura a proposito dell'articolo 117 e, ancor prima, quanto discutemmo a proposito del decreto legislativo n. 112, che stabilì la soppressione delle Autorità di bacino (dei gestori, quindi, del territorio) in riferimento a qualcosa che non conosce federalismo. Ho detto più volte in quest'Aula che la natura non è federalista; tanto meno lo sono i fiumi, per fare un esempio concreto.

Quindi, venendo soppressa la possibilità di avere un unico centro di decisione, che era l'Autorità di bacino, ed essendo stato trasferito, come nel caso del fiume Po, il potere di decidere non più ad un'unica autorità, ma a tante singole autorità regionali, noi perdevamo quella unitarietà di visione che faceva sì che l'esercizio delle funzioni di controllo e di governo del fiume e del suo bacino venissero spezzettate sulla base di confini amministrativi, e quindi venisse conseguentemente impedito – ad esempio, nel caso di una alluvione – che la scelta di dover rompere un argine o di dover far fronte ad un evento calamitoso dipendesse dal peso messo in campo in un determinato territorio a vantaggio o svantaggio di un altro.

Proprio per questo problema, come per altri analoghi che per brevità non sto ad elencare, venne deciso di consentire alle Regioni di riprendersi ciò che norme sbagliate avevano loro sottratto. Fu stabilito che quelle medesime Regioni (per alcuni temi e per migliorare le loro funzioni, quelle cioè che non erano in grado di gestire all'interno dei loro confini amministrativi, perché al di là di quel confine la potestà legislativa regionale e quindi la relativa capacità di intervento non esisteva più) potevano individuare organi comuni. Questo è il senso dell'articolo 117, ottavo comma. Questo era il senso delle norme che inserimmo in Costituzione. Per quel che mi riguarda, gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione non sono stati da me particolarmente apprezzati.

Ora, però, invece di risolvere una questione di quella portata, con quei limiti e con quella capacità di risoluzione dei problemi, stabiliamo

qualcosa di diverso, vale a dire che il Senato si organizza in commissioni territoriali. Questo è il senso della norma.

Pochi giorni fa, in occasione della discussione sul morbo della lingua blu, abbiamo avuto prova di cosa potrà significare ridurre il Senato ad un'istituzione che si occupa esclusivamente di questioni territoriali. Vedremo senatori di un luogo intervenire su una questione non già in rappresentanza del popolo italiano, bensì unicamente di un determinato territorio perché interessati al loro giardino, al loro collegio, riducendo la politica ad affari di carattere locale.

Poiché sono convinto che ciò non debba accadere e che la visione debba essere più ampia, non possiamo ridurre la funzione del Senato a questa ipotesi, ben conoscendo il disegno che vi si cela dietro. Mi riferisco al disegno, fortemente voluto dalla Lega Nord, che vuole il Senato suddiviso secondo un'ipotesi di organizzazione territoriale.

Quando in precedenza si è affrontato l'argomento, abbiamo fatto l'esempio del Parlamento della Padania. Stiamo ora riproponendo quegli esempi perché il fatto che la maggioranza, il Governo e il relatore non intendano accogliere i nostri emendamenti sta ad indicare che sono sotto scacco del ministro Bossi e della Lega Nord e che sul tappeto c'è ancora l'ipotesi secessionista. È questo il disegno della nuova Costituzione che ci state rappresentando.

Per tale ragione, sollecitiamo l'approvazione di questi emendamenti, con i quali tentiamo di limitare i danni che il centro-destra ed il Governo vogliono infliggere al nostro Paese.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 80 della Costituzione recita: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali». Stiamo parlando della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le Camere ratificano e il loro comportamento si sostanzia quindi nella ratifica. Le Camere, inoltre, ratificano con legge, che è un comportamento legislativo delle due Assemblee.

Nell'ottavo comma dell'articolo 117 della riforma del Titolo V varata dall'Ulivo si afferma, allo stesso modo di come è scritto con riferimento alla ratifica con legge da parte delle Camere dei trattati internazionali e ripetendo esattamente lo schema anche dal punto di vista della tecnica legislativa che: «La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni».

L'articolo 121 della riforma varata dall'Ulivo esplicita: «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente». Ciò vuol dire che l'ottavo comma dell'articolo 117 consente che le due Regioni possano deliberare la creazione di organi comuni anche di secondo

grado. Certo, possono deliberare tante altre cose, ma sicuramente tra esse rientrano questi organi comuni.

Potrei formulare la domanda in altro modo: c'è qualcuno del centro-sinistra che si sente di sostenere che un organo comune di secondo grado non può essere un'Assemblea tra due Regioni? Credo che nessuno lo possa fare. Potrà dire che può essere altre cose, ma sicuramente non può dire che un organo comune possa anche essere un'Assemblea di secondo grado.

Questa ovviamente è la mia lettura; una lettura di peso costituzionale su questa norma che attribuisce all'articolo 117, ottavo comma, una notevole forza innovativa. Si può condividere o meno, ma questa è la mia lettura. La do perché si parla di «legge» e perché si usa l'espressione «ratifica». Da questa interpretazione perché si parla di «organi comuni» tra Regioni e quindi di fatto si introducono quegli organi tra più Regioni, che è un modo diverso, politicamente corretto – direbbero i nostri colleghi del centro-sinistra – per parlare di sovrassemblee o superassemblee.

Questa mattina, con dovizia di particolari, i colleghi del centro-sinistra si sono sperticati nel dimostrare che l'articolo 117, ottavo comma, non vuol dire quello che sto dicendo, bensì che si tratta di un'attività di tipo amministrativo. È il famoso discorso di Amato sulle connessioni amministrative delle Regioni, altra espressione politicamente corretta.

Allora – lo ribadisco – delle due l'una: se ci riferiamo ad atti o ad organi che pongono in essere funzioni amministrative (e il relatore preciserà quando discuteremo all'articolo 117, ottavo comma, se di questo si tratta) ritirerò il mio emendamento e accoglierò il riferimento a ciò che sostiene il centro-sinistra e cioè che l'articolo 117, ottavo comma, si riferisce soltanto a funzioni di tipo amministrativo; se invece ci si dovesse riferire a quella capacità innovativa che qualcuno più in alto e di carattere neutro ha definito «secessione mascherata» perché per «organi comuni» s'intende che due Regioni – forse anche contigue, come ipotizzato dal senatore Vitali – si mettono d'accordo e costruiscono un organo terzo, a quel punto voteremo contro.

È fin troppo ovvio che se venisse approvato il nostro emendamento abrogativo, come conseguenza, per una ragione di connessione formale, verrebbero meno tutti gli emendamenti che abbiamo votato e che si richiamano o attuano l'articolo 117, ottavo comma.

Questa è la nostra posizione e speriamo che su questo tema centro-destra e centro-sinistra individuino una formula che chiarisca che l'articolo 117, ottavo comma, è un modo per far funzionare meglio l'attività delle Regioni e non per costruire organi comuni sovraregionali.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di astensione dal voto, analoga a quella di questa mattina in sede di votazione della soppressione dell'articolo 13, perché quando la situazione presenta elevati gradi di incertezza e di confusione, come avviene in questo momento, preferisco astenermi dal voto.

Questa incertezza interpretativa e questa confusione permangono, malgrado la dovizia di particolari, la ricchezza di argomenti, la dottrina – riprendo tutte le parole cortesemente usate dal senatore Nania nei nostri confronti – spese per rassicurare il senatore Nania che l'articolo 117, ottavo comma, non ha – nelle nostre intenzioni – quelle caratteristiche pericolose che egli vi leggeva o che riteneva vi si potessero leggere.

Se questa incertezza permane, noi abbiamo già detto questa mattina che siamo favorevoli a sopprimere quel comma: possiamo perciò tranquillamente sopprimere il riferimento a quel comma. Avevamo proposto la sua soppressione, ma essa non è stata accettata, rimandando ad un futuro emendamento all'articolo 12 quello che poteva essere chiarito immediatamente.

Allora, lo si chiarisca ora sopprimendo l'ottavo comma dell'articolo 117, onde vi sia certezza in tutta l'Aula di quello che ognuno afferma essere la propria convinzione, e cioè che con l'ottavo comma dell'articolo 117 non si è inteso dare, né si poteva dare vita ad organi costituzionali diversi da quelli previsti dall'articolo 121, che prevede un'unica Assemblea legislativa regionale e non Assemblee interregionali o sovraregionali.

Se questo è chiaro, e cioè che l'ottavo comma dell'articolo 117 si applica solo a forme di coordinamento amministrativo e può dar vita solo ad organi amministrativi, possiamo mantenerlo in Costituzione. Se invece si continua a ritenere che questo articolo sia fonte di incertezza, allora sopprimiamolo. Noi saremmo pienamente d'accordo, senatore Nania.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.508, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, 15.807, presentato dal senatore Passigli, e 15.703, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto, sospendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo per passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1206-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 9 marzo si è svolta la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente SALVI

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di essere breve nella mia replica, ma non posso esimermi dal sottolineare alcuni punti che, tra l'altro, hanno formato oggetto di relazione perché mi illudevo che dagli interventi in discussione, pronunciati soprattutto dai colleghi dell'opposizione, ci fosse un qualche diversa valutazione del testo oggi all'esame, che è stato – lo ricordo – oggetto di un'attenta analisi, di un approfondimento molto meditato e di un lavoro impegnato soprattutto del Senato, in particolare della Commissione che ho l'onore di presiedere.

Ho detto più volte che ritengo questa normativa efficace, che raggiunge gli scopi che ci si possono prefiggere con un sistema dettato per prevenire e risolvere i conflitti di interesse. Mi auguro che i colleghi dell'opposizione, una volta che questa legge sarà in fase di attuazione, possano riconoscere almeno che su alcuni punti la normativa ha una sua validità.

Il tempo trascorso ha già dato un risultato; l'ho detto nel corso della relazione ma voglio riprendere questo punto. Il disegno di legge portato avanti dal Governo Berlusconi e dalla maggioranza di centro-destra è stato invocato ripetutamente a gran voce dai colleghi dell'opposizione, che evidentemente hanno ritenuto che qualche passaggio utile allo scopo nel disegno di legge ci fosse; quindi, questo già rappresenta un risultato positivo dovuto anche al trascorrere – forse – di qualche mese in più.

Parlo di qualche mese in più perché l'*iter* parlamentare del provvedimento è stato estremamente trasparente: è stato firmato dal Governo e presentato nei cento giorni (il Governo Berlusconi si è impegnato a presentare il disegno di legge nei cento giorni, certamente non ha potuto impegnarsi nella sua approvazione), è stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo abbastanza ristretto, poi ampliato dal Senato, e in seguito è approdato nuovamente al Senato in un testo identico per una modifica di natura tecnica. Entro la fine dell'anno avremmo potuto votarlo, ma faccio notare che in quel periodo c'è stato un accavallamento di provvedimenti; quindi, il voto è slittato agli inizi del 2004. Questo slittamento richiede un piccolo aggiustamento formale, ma credo che ormai si tratti veramente di pochissimi mesi per la definizione del suo *iter*.

Proprio perché è passato del tempo, anche se non moltissimo per un disegno di legge di tale rilevanza, voglio ricordare ai colleghi smemorati o ai colleghi che non hanno partecipato – come il collega Zanda, che non vedo – perché allora non erano ancora, credo, entrati in Senato, che il provvedimento interviene su due settori della vita pubblica che possono interessare i titolari della carica di Governo. Il primo è quello più propriamente detto del conflitto di interessi, riferito cioè a situazioni che possono

determinare conflitto tra interessi privati e interesse pubblico del titolare della carica.

Da questo punto di vista, si è scelta la strada dell'incompatibilità: incompatibilità con il lavoro dipendente o autonomo, incompatibilità con l'attività di professionista, incompatibilità con l'assunzione di cariche sociali, ma – lo voglio sottolineare – non solo: anche con il compimento di atti di gestione dell'impresa. Un titolare di cariche di Governo, cioè, che ha un'influenza nell'impresa, pur non rivestendo la carica di amministratore o altra carica formalmente idonea, non può nemmeno intervenire di fatto sulla gestione dell'impresa.

Questo passaggio è estremamente importante e significativo, perché estende di molto la previsione contenuta nel testo originario della Camera, che si limitava invece ad un requisito meramente formale.

Sotto questo profilo, credo vada anche risolto un problema che definirei minore, ma che mi sembra il caso di prospettare in questo momento, cioè quello dell'assunzione di cariche onorarie. Se la carica onoraria non comporta di fatto il compimento di atti di gestione o comunque un'interferenza del titolare della carica nella gestione dell'impresa, credo che l'assunzione della carica onoraria possa essere sicuramente compatibile. Tuttavia, sarà l'*Antitrust*, quando avrà redatto il suo regolamento, a determinare e fissare questi passaggi. Immaginerete per quale ragione dico questo; tuttavia credo sia un punto al quale si possa più o meno tenere, ma che va chiarito.

Il primo passaggio è quello dell'incompatibilità, quindi l'interdizione dal compimento di particolari atti; vi è poi un ulteriore passaggio che si riferisce al compimento di singoli atti che potrebbero determinare nel titolare della carica di Governo una preferenza per un interesse personale rispetto all'interesse pubblico che deve curare. A me non sembra che dalla presenza di questi due elementi si possa trarre una qualche incongruenza.

Nel Parlamento avviene quotidianamente che quando si approvano leggi spesso si realizzino anche interessi privati; una legge che preveda una riduzione di imposte per determinate categorie (nel caso in specie, per i professionisti) determina un interesse personale che non in quanto tale è da non rispettare; tale interesse personale dovrà essere invece combattuto e contestato nel momento in cui non si realizzi insieme all'interesse pubblico.

A me sembra che questi siano i termini di un vero e proprio conflitto di interessi e quindi anche le critiche rivolte a questo aspetto del testo – mi riferisco all'articolo 3 – sono a mio avviso assolutamente inconsistenti.

Vi è poi il punto della trasparenza. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Debenedetti, che con estremo realismo e coerenza logica ha sostenuto che è evidente che gli interessi privati sono presenti in tutti, titolari o meno di cariche di Governo; che qualsiasi tipo di proprietà, soprattutto di proprietà consistente, può determinare in astratto conflitti di interessi; che certamente non è possibile – e questa è una tesi che abbiamo sempre sostenuto – collegare ad un regime di proprietà anche consistente

un regime di interdizione per certe attività importanti e rilevanti come l'assunzione di un incarico pubblico.

Tra l'altro, questa legge predispose, con la previsione di una serie di dichiarazioni della propria situazione patrimoniale e della situazione patrimoniale dei propri congiunti, meccanismi tali da rendere trasparente e pubblica la situazione patrimoniale di un titolare della carica di Governo al di là di quanto avviene per le situazioni esposte per i singoli parlamentari o altri soggetti che amministrano la cosa pubblica. L'obiettivo della trasparenza quindi viene indubbiamente realizzato insieme agli altri.

Certamente i colleghi dell'opposizione avrebbero desiderato anche l'obbligo di alienazione delle aziende di cui è proprietario un titolare di cariche di Governo. Se ben riflettiamo, anche se si fosse arrivati a questa conseguenza, imponendo di trasformare in qualcos'altro l'azienda posseduta, credo che i possibili conflitti di interessi derivanti da una proprietà di notevole consistenza non si sarebbero certamente eliminati trasformando il patrimonio aziendale in patrimonio monetario o immobiliare, o in qualcos'altro. Il conflitto si sarebbe potuto ugualmente determinare e probabilmente sarebbe stato sotterraneo invece che palese, come quello che noi vogliamo si evidenzi con la dichiarazione della propria situazione patrimoniale.

Tra l'altro, questo obiettivo si sarebbe potuto realizzare solo vietando a chi ha delle proprietà di un importo ragguardevole di rivestire cariche di Governo. Saremmo arrivati ad una interdizione dagli uffici pubblici per ragioni di censo, cioè una ragione opposta a quella che tradizionalmente è stata invece invocata per vietare alle persone meno abbienti il diritto di voto o per altre fattispecie che più di cento anni fa venivano invocate.

Il secondo aspetto è relativo alle sanzioni. Voglio ricordare ai colleghi smemorati che questa normativa, per le imprese che approfittano delle situazioni di vantaggio illegittimamente conseguito, prevede una sanzione piuttosto consistente, che può arrivare fino al risarcimento, sotto forma di sanzione pecuniaria, di quanto ricevuto indebitamente.

Vi è un altro capitolo del quale stranamente i colleghi dell'opposizione non hanno minimamente parlato. Mi riferisco al capitolo specifico dei rapporti tra i titolari delle cariche di Governo e il sistema delle comunicazioni di massa. Nell'articolo 7, introdotto dal Senato, si prevede espressamente che le imprese che esercitano attività di comunicazione di massa non possono privilegiare in alcun modo il titolare della carica di Governo che sia anche proprietario e abbia la disponibilità significativa di una di queste aziende.

Ora, tale questione, il cui rispetto è rimesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonostante l'estrema importanza – o forse proprio per questo – non è stata ricordata. Se un domani i canali privati di Mediaset, tanto per essere chiari, dovessero privilegiare il titolare delle cariche di Governo, quest'attività potrebbe essere interdetta e quel *network* potrebbe subire anche delle sanzioni di carattere pecuniario ed amministrativo.

In conclusione, anche a seguito della rilettura del testo a distanza di qualche mese, confermo che il provvedimento in esame è assolutamente idoneo, funzionale ed efficiente. Sarà l'esperienza a dimostrare quanto sto affermando in questa sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi limiterò ad una breve replica anche per non essere scortese con i colleghi intervenuti, quasi che il rappresentante del Governo usi la tolleranza nell'ascoltare e non il rispetto, giusta la differenziazione che il Presidente del Senato ha illustrato alla Knesset israeliana in un recente viaggio.

Ho ascoltato le legittime proteste sul presente disegno di legge, che attengono alla democratica attività di contestazione esercitata dall'opposizione, anche sopra le righe quando l'argomento è spinoso come il conflitto di interessi. Tuttavia, mi è sembrato di assistere a dissertazioni non sempre allineate al dettato costituzionale in quanto, ad esempio, sottendono il divieto di assunzione di responsabilità di cariche di Governo da parte di chi, e lo dico con chiarezza, è oltremodo ricco.

E ricco non è l'attore che incassa miliardi o il regista, lo scrittore, e il giornalista d'annata, il professionista in genere, ma lo è chi traina l'economia dell'intero Paese e cioè la classe imprenditoriale, e in questa, ovviamente, Silvio Berlusconi, per il fatto che la sua discesa in campo ha spiazzato i professionisti della politica, quanti cioè sono stati infastiditi da un'intrusione in un comparto preda di una presunta, illogica, incostituzionale corporazione politica.

Il popolo italiano, che oggi si ritiene non più in grado di tutelare democraticamente se stesso, a sentire più di qualcuno che per decenni ha beneficiato del suo consenso, ebbene il nostro popolo aveva le idee chiare già nel 2001 e le ha chiare oggi su di un tema serio, che però diventa solo materia di consumo per i dibattiti dell'opposizione che, lo ripeto, sono comunque legittimi.

L'occasione, però, consente ad alcuni di continuare a delegittimare, demonizzare, attaccare il Presidente del Consiglio che ha assunto l'impegno gravoso di riformare il nostro Paese attraverso le regole democratiche della Costituzione spesso vista da alcuni come una sinusoide con picchi secondo le comodità d'uso.

Riforme che tutti chiedono ma nessuno vuole, tanto l'arte di arrangiarsi pervade oggi ogni dove la nostra società, sia nel pubblico che nel privato.

Il senatore Battisti, la cui stima personale è immutata, cita un ricercatore universitario che arriva a conclusioni da azzecagarbugli, da cui il senatore Battisti trae inaccettabili considerazioni quando paragona Berlusconi a Shinawatra e dà l'impressione, in questa occasione, di non aver letto il presente disegno di legge.

Personalmente, sorridendo, dico al senatore Battisti che non mi sento né mi considero posseduto da alcuno, soprattutto nella funzione di parlamentare e nella qualità odierna di membro del Governo Berlusconi. Inoltre, è apprezzabile la prima parte del discorso del senatore Tonini sul concetto di democrazia liberale, ma con molta cortesia suggerisco al senatore Tonini di rileggere François Furet e di meditare sul postulato della necessità, quello che pone l'idea, da contestarsi, secondo la quale ogni avvenimento è l'unico accadimento possibile del passato storico.

Per quanto concerne il concetto di eleggibilità o ineleggibilità, il senatore Mancino ha espresso dubbi credo non risolvibili con riferimento ai contrappesi del nostro ordinamento, se si considera che anche questi ultimi, con tutto il rispetto dovuto, sono eletti senza rispettare neanche il manuale Cencelli.

Il senatore Zanda che appare un ariete con il solo compito di delegittimare il Governo, accenna al conflitto di interessi più vasto e più sfacciato di cui si sia mai avuta notizia in un moderno Paese democratico; è una sua opinione, credo migliore di quanto dichiarato in Aula nella seduta del 3 marzo ultimo scorso.

Il senatore Passigli disserta sulla menzogna e si appella, come del resto ha fatto l'onorevole D'Alema in altra occasione, ad un eventuale giudizio incidentale della Corte costituzionale e non rinuncia a colpire il ministro Frattini, insinuando che «avendo assunto – forse anche proprio per i meriti sul campo acquisiti con questa legge – più alte cariche non è oggi presente», con buona pace della correttezza dei rapporti intersoggettivi.

Ma sono opinioni, ripeto, legittime del senatore Passigli, così come rientra nel campo dell'opinabile la sua funerea constatazione che siamo al degrado della democrazia, un degrado già in atto.

Noi, di contro, siamo convinti dell'insegnamento di Popper sulla norma democratica, che deve funzionare secondo il concetto di «ingegneria a spizzico», e cioè in essa deve essere contenuta la possibilità di modifica secondo i mutamenti che nella società moderna avvengono quasi ogni lustro. È la prima legge su tale tema ed oggi, per quanto ci riguarda, appare la più consona al tempo che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, ove il provvedimento venga approvato dopo la conclusione del corrente esercizio finanziario, la decorrenza dell'onere e della corrispondente copertura di cui all'articolo 9 siano differiti all'anno 2004.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 9.2 e contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 9.1 e 9.3».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1 (testo 2), 9.101, 9.102, 9.103, 9.106 e 9.100 e parere di nulla osta sulle restanti proposte».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 a 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, noi riteniamo che il Governo abbia ampiamente sottostimato le esigenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità garante delle comunicazioni.

In fase di prima applicazione della legge non è facile forse stimare le esigenze delle due Autorità, ma certo è che la previsione di un organico e di risorse così limitati è indicativa della visione restrittiva da parte del Governo del compito delle Autorità. Se il Governo le dota di personale e di risorse finanziarie estremamente limitate è perché ritiene che le Autorità di garanzia abbiano un compito estremamente limitato.

Con l'ordine del giorno G9.100 propongo sostanzialmente il raddoppio delle risorse finanziarie, ma soprattutto chiedo che il Senato impegni il Governo a proporre al Parlamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge un nuovo e più adeguato ammontare delle risorse, facendo una più attenta valutazione delle necessità e provvedendo a maggiori stanziamenti.

Indipendentemente dalle profonde riserve nei confronti dell'apparato sanzionatorio di questa legge, che abbiamo più volte espresso in questi anni e di nuovo in discussione generale la scorsa settimana, credo che si debba comunque dotare le Autorità di garanzia delle risorse. Torno a sottolineare che il non farlo è estremamente indicativo del ruolo minimale che questo Governo intende attribuire alle istituzioni di controllo.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, lo scopo dei nostri emendamenti, che ovviamente possono intervenire soltanto sul comma 3 dell'articolo 9, riguarda la possibilità, attraverso l'aumento delle risorse finanziarie, ma anche attraverso una diversa modalità di organizzazione delle due Autorità, di dare in qualche modo una maggiore incidenza e un maggiore ruolo alle due Autorità.

Tant'è che, ad esempio, nell'emendamento 9.101 noi proponiamo non solo l'aumento della spesa, quindi delle risorse a disposizione delle due Autorità, ma anche che almeno una parte di queste risorse sia destinata a delle unità specifiche. Ci permettiamo dunque dei suggerimenti anche dal punto di vista della funzionalità e dell'organizzazione delle due Autorità, in modo che possano con più attenzione, con più risorse, con più strumenti a disposizione, quindi anche con una maggiore possibilità di effica-

cia, valutare più compiutamente le situazioni di conflitto di interesse, incidenti, appunto, sul patrimonio del titolare di cariche di Governo, del coniuge, e dei parenti entro il terzo grado.

Non sono i nostri degli emendamenti soltanto pretestuosi, perché il relatore e i colleghi della maggioranza sanno che una delle critiche di fondo che noi abbiamo fatto all'impianto normativo del provvedimento oggi in esame è che in realtà queste due Autorità non vengono dotate di capacità di intervenire efficacemente; quindi, a maggior ragione, credo che noi dovessimo e dobbiamo fare uno sforzo per dotarle di maggiori risorse e di migliori possibilità di organizzazione dei loro uffici, per quanto si può fare, ovviamente, attraverso la modifica dell'articolo 9.

Vi sono poi altri emendamenti, ad esempio l'emendamento 9.2, che hanno lo stesso scopo, ma in cui in modo più articolato proponiamo di intervenire sempre al terzo comma per dare un migliore e più compiuto indirizzo ai compiti delle due Autorità.

In particolare, con l'emendamento 9.2 proponiamo di prevedere, prima delle autorizzazioni di spesa, una possibilità di incidenza maggiore per analizzare e valutare più compiutamente le situazioni di conflitto di interesse incidenti, appunto, sul patrimonio del titolare di cariche pubbliche.

Gli altri emendamenti, che in alcune parti sono uguali a quelli del relatore, intervengono sulla necessità che le risorse debbano essere approntate per il 2004 e per il triennio 2004-2006, ovvero il periodo di esercizio.

Il senso di questi emendamenti è molto chiaro e sta a denunciare il fatto che si poteva intervenire in modo più efficace dando alle Autorità possibilità di indagine e di sanzionamento adeguate, come avviene in altri settori in cui esse assumono delibere e pronunciamenti senza la necessità di proporre l'eventuale richiamo al Parlamento. (*Applausi del senatore Ripamonti*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PASTORE, relatore. L'emendamento 9.104, da me presentato, si illustra da sé.

Per quanto concerne gli altri emendamenti, esprimo parere contrario oltre che per ragioni di copertura anche perché taluni obiettivi e certe finalizzazioni, indicati nei primi emendamenti ma anche nei successivi, sono già contenuti nel provvedimento, quindi appaiono ultranei o hanno poco a che vedere con il disegno di legge utilizzando espressioni che, come qualcuno direbbe, «non ci azzeccano molto». Si parla infatti di libertà fondamentali dei cittadini quando questa invece è una legge mirata, che riguarda particolari attività.

Ritengo che tali emendamenti non siano da accogliere ed esprimo pertanto parere contrario.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G9.100, desidero fare due osservazioni. In primo luogo, mi sembra contraddittorio impegnare il Governo a proporre al Parlamento, entro 180 giorni, un provvedimento che indichi un nuovo e più adeguato ammontare delle risorse necessarie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per svolgere le nuove funzioni loro attribuite. Il Governo, infatti, dovrebbe dare per scontato che le risorse stanziare dalla legge sono insufficienti.

Per quanto concerne invece il passaggio relativo all'ausilio della Guardia di finanza, mi sembra di ricordare – non ho con me i testi di legge – che sia l'*Antitrust* che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono avvalersi della Guardia di finanza per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Mi sembra pertanto assolutamente superfluo prevederlo in questo ordine del giorno.

Pertanto, sulla base di queste valutazioni, esprimo un parere contrario sull'ordine del giorno, salvo ulteriori valutazioni del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 9. Quanto all'ordine del giorno G9.100, il Governo ritiene sufficienti i fondi al momento destinati a garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e non è preoccupato come invece sembra esserlo il senatore Passigli.

Il Governo, pertanto, non accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1 (testo 2), su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASSIGLI (*DS-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi a non eccedere.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.101, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.101, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente all'emendamento 9.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 9.101, pertanto, è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 9.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.102, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 9.103, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.103, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal relatore, identico all'emendamento 9.105, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 9.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1206-B

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.106 è improcedibile.

L'emendamento 9.107 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Senatore Passigli, stante il parere contrario espresso dal Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G9.100?

PASSIGLI (*DS-U*). Sì signor Presidente, insisto perché l'ordine del giorno sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G9.100, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge giunge al nostro voto dopo circa mille giorni dalla formazione del Governo Berlusconi e, soprattutto, dopo seicento giorni dalla data in cui il Senato ha approvato il testo al nostro esame. Questo testo non modificato, blindato alla Camera, è tornato al Senato senza alcuna modifica ed è oggi, finalmente, al nostro voto dopo seicento giorni.

Dobbiamo ricordare che il centro-destra dispone di una maggioranza molto ampia in Parlamento e che tale maggioranza è stata utilizzata per votare in poche settimane, addirittura in pochi giorni, in questo ramo del Parlamento provvedimenti rilevanti ma anche controversi quali la legge Cirami e il lodo Schifani.

Se prendiamo in considerazione le date di presentazione e di prima approvazione del disegno di legge in esame e consideriamo l'ampiezza dell'attuale maggioranza, nonché la rapidità con cui essa ha approvato leggi che abbiamo definito e continuiamo a considerare *ad personam*, non può non colpire la singolarità del ritardo con cui questo disegno di legge viene portato alla nostra approvazione.

Soprattutto, credo che la considerazione di tali date, dell'ampiezza di questa maggioranza e del ritardo con cui il disegno di legge giunge alla nostra approvazione facciano giustizia di un'accusa che il centro-destra ha spesso mosso al centro-sinistra, cioè quella di non aver voluto questa legge quando era maggioranza e di averla ritardata in questa legislatura.

Ciò non è assolutamente vero, come ho già detto in discussione generale e non starò a ripetere in questa sede. Ho già ampiamente dimo-

strato, in discussione generale, che se il centro-sinistra non votò questa legge quando era maggioranza lo fece anche, se non soprattutto, per una questione di correttezza istituzionale. Infatti, le regole – e una legge sul conflitto di interessi fa sicuramente parte della Costituzione materiale del nostro Paese – si devono approvare con il massimo consenso possibile, soprattutto quando toccano pesantemente la posizione personale del Capo del Governo o dell'opposizione.

In questa legislatura non c'è un solo momento e un solo esempio di manovra dilatoria attuata dal centro-sinistra. Pertanto, se questa legge giunge alla nostra approvazione solo oggi ciò può semmai significare solo che questa legge era considerata non rilevante dalla maggioranza.

Si tratta di una legge che comunque, ancorché assolutamente inefficace, inadatta e inadeguata a prevenire il conflitto di interessi, appariva alla maggioranza tale poter interferire pericolosamente con le normative in materia di sistema radiotelevisivo che toccavano direttamente, quelle sì, gli interessi del Presidente del Consiglio.

Non ripeterò cose che ci siamo già ampiamente detti in questi giorni, che sono nella pubblicistica e sono ampiamente riprese dalla stampa quotidiana e periodica. Venendo alla sostanza del problema, vi chiederò invece, se questa è una legge efficace. Per una legge che non consegue l'obiettivo che dichiara di voler perseguire, cioè di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse, la risposta è negativa. Essa è, infatti, una legge inadatta e inadeguata, che non previene il conflitto di interesse.

Il disegno di legge – l'ha ricordato bene il relatore in sede di replica – prevede un'ampia serie di incompatibilità di *status*. Essa è fin troppo severa nel prevedere tali incompatibilità. È incompatibile con cariche di Governo chiunque svolga una qualsiasi attività. Tutta la popolazione attiva italiana ha uno *status* incompatibile con l'assunzione di cariche di Governo: professionisti, commercianti, piccoli imprenditori, dipendenti, lavoratori autonomi.

Gli unici che hanno uno *status* compatibile con l'assunzione di cariche di Governo sono pochi grandi imprenditori che controllano le proprie imprese e i propri gruppi in maniera così pervasiva da potersi permettere di non sedere nei consigli di amministrazione, delegando altri, eleggendoli in assemblea, ma che continuano a votare i bilanci e a percepire gli utili delle loro imprese, dirigendole, dunque, surrettiziamente pur non avendo cariche formali.

Il relatore, senatore Pastore, ha sostenuto che il disegno di legge in realtà non prevede solo un'incompatibilità di *status*, ma anche un'incompatibilità derivante da qualsiasi forma di partecipazione alla gestione. Sono molto lieto di ascoltare che anche il senatore Pastore concorda sul fatto che il compimento di atti di gestione di impresa costituisce motivo di incompatibilità. Ma atto di gestione può essere certo anche il partecipare a sindacati di voto, il votare le azioni in assemblea o l'eleggere un consiglio di amministrazione. Il loro compimento è sicuramente un atto di partecipazione alla gestione. Vedremo in futuro la portata di queste

norme, ma sono lieto che, in sede di espressione della volontà del legislatore, da parte del relatore si siano pronunciate tali parole.

È stato, infatti, detto che questo particolare aspetto della norma, su cui ora mi soffermavo, estende di molto la sua portata. Credo che in sede di interpretazione giudiziale – semmai sarà necessaria – queste siano precisazioni importanti che confermano che forse qualche piccolo dente che la legge non aveva, se così venisse interpretata, sarebbe spuntato.

Per rendere concreta tale possibilità occorre però che le Autorità indipendenti di garanzia, alle quali viene affidato il controllo e la richiesta o l'irrogazione di sanzioni, fossero poste effettivamente nella condizione operativa di poterlo fare. In questo senso la non approvazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno non contribuiscono certo a rendere la legge più efficace. Ma la vera ragione dell'inefficacia del provvedimento sta nel fatto che l'altro motivo di possibile conflitto di interesse – cioè la partecipazione ad atti di Governo dai quali risulti un beneficio per il titolare della carica di Governo, i suoi familiari o le sue imprese – viene reso inoffensivo dalla norma che prevede che tali atti debbano portare un vantaggio patrimoniale specifico e in danno dell'interesse pubblico.

Ciò può avvenire; ho già detto in discussione generale che, ad esempio, l'adozione del decreto «salva Rete 4» presentava tutte queste caratteristiche e non è perciò casuale che questa legge sia approvata dopo la conversione di quel decreto-legge. Ma si tratta di un caso limite; è ben difficile immaginare ipotesi in cui gli atti portino un chiaro vantaggio patrimoniale specifico in danno dell'interesse pubblico.

Un'ulteriore ragione dell'inefficacia della legge risiede nel suo impianto sanzionatorio che prevede, in caso di conflitto di interessi accertato dall'Autorità a ciò preposta, una segnalazione al Parlamento. Quale Parlamento sanzionerà politicamente un esponente del Governo, specie se varremo la riforma costituzionale che viene oggi proposta? Quale Parlamento controllato si rivolterà contro il suo controllore? Ricordiamoci che è al nostro esame una modifica costituzionale che intende addirittura attribuire al Presidente del Consiglio, denominato Primo Ministro, il potere di scioglimento della Camera.

In realtà, per dimostrare l'inefficacia di questa legge potremmo affermare, con gli inglesi, che la «la prova della bontà del budino sta nel mangiarlo».

Siamo in presenza del più macroscopico conflitto di interessi che una democrazia conosca; macroscopico non per l'entità della ricchezza di Berlusconi; non per la ramificazione dei suoi interessi economici, che vanno dall'editoria libraria ai *media*, dalle assicurazioni alle banche, all'edilizia, bensì per la sua posizione dominante nell'informazione, che incide profondamente sulla formazione del consenso politico... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Passigli, ha già avuto un piccolo supplemento di tempo. Se non vi sono opposizioni, le concedo un altro minuto.

PASSIGLI (*DS-U*). Si sono attesi mille giorni, chiedo a lei, signor Presidente, e all'opposizione la cortesia di essere ascoltato ancora per un minuto.

Il controllo dei *media* permette a Berlusconi di partecipare ad una trasmissione televisiva, «Porta a Porta», imponendo al conduttore di non invitare il capo del maggiore partito dell'opposizione, perché Berlusconi non desidera dialogare e ha sempre evitato ogni confronto.

La posizione dominante nei mezzi di comunicazione di massa, l'intenzione annunciata dal capo del Governo di voler abolire la *par condicio* e di volere anzi libertà di *spot*, illustrano la vera sostanza di quel macroscopico conflitto di interessi sul quale la normativa in esame non incide minimamente. Questa legge è dunque una mera copertura delle posizioni personali del Presidente del Consiglio, una legge *ad personam* al quadrato. Una legge che non risolve il problema ma serve soltanto a nascondere e nei confronti della quale esprimiamo un voto decisamente contrario.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, la legge che il Senato sta per approvare contiene tutto eccetto le norme per la risoluzione del conflitto di interessi, come invece recita il titolo del disegno di legge. Siamo convinti che il conflitto di interessi era e rimane un problema di carattere generale e non un tema da strumentalizzare.

Il problema principale consiste nel fatto che questo Parlamento si è purtroppo trovato a dare troppo tardi una risposta alla questione del conflitto di interessi; il ritardo ci sarebbe stato persino nella precedente legislatura qualora fosse stato concluso con l'approvazione definitiva l'*iter* del provvedimento all'esame del tredicesimo Parlamento repubblicano.

Una legge sul conflitto di interessi sarebbe stata valida solo se approvata prima del 1994 perché, paradossalmente, solo l'ineleggibilità sarebbe stata un sistema effettivamente capace di risolvere la questione del conflitto tra carica pubblica governativa e ingente patrimonio personale.

Pensiamo che anche in presenza di norme precise sull'incompatibilità tra cariche di Governo e proprietà o sulla gestione cieca del patrimonio, il cosiddetto *blind trust*, il problema si sarebbe solo parzialmente risolto. Siamo di fronte ad un uomo, l'attuale Presidente del Consiglio, che viene valutato non solo l'uomo più ricco d'Italia, ma uno dei dieci uomini più ricchi del mondo. Un uomo così ricco, comunque si muova nella propria azione di Governo finisce per toccare i propri interessi personali.

C'è poi la circostanza tutt'altro che trascurabile che gli interessi preminenti dell'attuale Primo Ministro sono nel settore sensibile delle comunicazioni di massa. Esiste quindi e soprattutto il problema di ridurre la concentrazione di un potere mediatico che influisce indebitamente sugli

orientamenti dell'opinione pubblica e sulla formazione del consenso elettorale.

La circostanza che si approvi questa legge con alcune modifiche che richiedono un ulteriore voto alla Camera, consentendo quindi alla legge Gasparri di essere approvata per prima, rende il quadro ancora più fosco. Se approvata prima della legge Gasparri, la presente legge, in base all'articolo 3, l'avrebbe resa illegale. Nel nostro ordinamento mancava una disciplina del pericolo di abusi derivante dal possibile cumulo tra funzioni di Governo e posizioni di rilevante potere economico e mediatico. Dopo l'approvazione della presente legge tale disciplina continuerà a mancare.

Per queste ragioni, esprimo il voto contrario dei senatori di Alleanza popolare-Udeur.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, il provvedimento che state per votare lo consideriamo a questo punto un vero e proprio inganno nei confronti dei cittadini. Era stato appunto promesso da Berlusconi che avrebbe risolto il suo conflitto di interessi, perché di questo stiamo parlando, nei primi cento giorni di Governo. Abbiamo ormai superato la metà della legislatura e sapete bene che anche il voto di oggi non renderà questo provvedimento una legge definitiva, poiché esso dovrà tornare alla Camera per la modifica della copertura finanziaria.

È poi un inganno, lo sappiamo perfettamente e ne abbiamo discusso a lungo nel brevissimo dibattito di queste ore, che purtroppo non interviene con norme efficaci, tanto meno severe, per impedire che gli interessi privati di chi ha cariche pubbliche possano in qualche modo condizionare e lenire l'interesse dello Stato.

In realtà, questo disegno di legge ha un unico scopo, quello di non recare pregiudizio – non dico di aiutare – al diritto di elettorato passivo del cittadino Silvio Berlusconi e soprattutto di non pregiudicare i suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà, sancendo così la pericolosa anomalia verso cui si sta totalmente avviando l'Italia rispetto agli altri Paesi liberaldemocratici.

Eppure sappiamo tutti che nessun sistema democratico può permettersi di non avere un nucleo di garanzie forti e vere che regoli e prevenga il conflitto di interessi, soprattutto per i membri dell'Esecutivo. Tanto più, quindi, era necessario un impianto forte di garanzie nel nostro Paese, dove il conflitto di interessi è soprattutto legato alla forza del potere mediatico, quindi all'ampio settore di concentrazione del gruppo del Presidente del Consiglio, perché questo investe direttamente la formazione del consenso politico.

Questa è l'anomalia più grande. Noi, invece, da una parte abbiamo agito con norme che definirei assolutamente lievi e leggere, dall'altra ad-

dirittura con il meccanismo del ritardo dell'entrata in vigore del relativo provvedimento, perché è il ritardo stesso che già ha messo saldamente in salvo alcuni interessi del Presidente del Consiglio; pensiamo alla questione del decreto salva Rete 4.

Non solo; temiamo, e vedremo quello che accadrà alla Camera, che proprio il ritorno di questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento farà sì che la legge Gasparri sia approvata per prima, dopodiché interverranno queste altre norme lievi e leggere dell'impianto Frattini.

Tra le altre cose, dobbiamo assolutamente ricordare che proprio l'ampiezza degli interessi economici del *Premier*, e anche la sua reiterata e manifesta volontà di non rinunciare al proprio controllo, ad esempio, nel settore delle comunicazioni e nelle altre corpose attività economiche, ci avrebbe dovuto portare (se questa maggioranza, la maggioranza che lo sostiene, fosse stata scevra dall'unica preoccupazione, che era quella di difendere gli interessi del *Premier*), ad una impostazione della legge che, in un'ottica di lavoro sereno, doveva a nostro avviso intervenire sulla prevenzione stessa del conflitto di interessi.

Ciò attraverso l'identificazione, come avviene per tutto il resto delle cariche pubbliche, di *status* assolutamente incompatibili con cariche di Governo e – aggiungo io – anche con la carica di parlamentare. Qui ci troviamo esattamente nel caso specifico che già le nostre norme in qualche modo disciplinavano, e cioè di fronte ad un caso addirittura palese di ineleggibilità.

Invece così non è stato, non si è voluto elaborare un impianto efficace, sanzionatorio reale, che soprattutto risolvesse definitivamente il conflitto di interessi e mettesse al riparo la nostra democrazia da un vero e proprio *vulnus* e da una cappa che continuerà sempre ad offuscarla.

Si è scelta la via dell'intervento *a posteriori* sul conflitto di interessi, scardinando solo per il *Premier* i principi cardine del sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità, in modo che il Presidente del Consiglio non possa mai, appunto, vedere minacciati i suoi interessi, anche nell'informazione. Tutto questo tra l'altro, violando una serie non solo di norme, ma anche di principi costituzionali (pensiamo a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge).

Noi continuiamo, quindi, a porre alla maggioranza alcune domande, e credo che in tal modo le poniamo a tutti gli italiani, anche se ritengo che questi ultimi alcune risposte se le siano già date. Possibile che non si riesce a capire che chi possiede la proprietà di attività massmediologiche è in condizione, ovviamente, di esercitare maggiore potere rispetto ad un altro cittadino? E ancora, come si fa a non sanzionare il fatto che il beneficiario di una concessione da parte del Governo, come le concessioni per radio e televisioni, sia assolutamente ineleggibile?

In questo senso riporto nuovamente le sollecitazioni che lo stesso presidente Mancino aveva posto a quest'Aula, anche con un suo disegno di legge costituzionale, che proponeva di affidare, alla Corte costituzionale, ad esempio, la decisione sull'ineleggibilità, soluzione che invece si è continuato a non voler prendere in esame.

Ora, a questo punto, l'esito dell'impianto che si è voluto dare a questo provvedimento è assolutamente paradossale, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo, appunto, delle incompatibilità che vengono descritte e declinate. Vi è incompatibilità con le cariche di Governo per i dipendenti pubblici e privati, per gli imprenditori individuali, cioè per tutti meno che per gli azionisti di controllo delle grandi imprese. Vi è incompatibilità con le cariche di Governo per chi è nei consigli di amministrazione, ma non per coloro, appunto, che posseggono totalmente il pacchetto azionario.

L'esito è paradossale e tutti capiscono come sia stato appositamente confezionato sul conflitto di interessi che noi stiamo esaminando; non stiamo infatti, discutendo su fattispecie astratte, bensì su una questione che ha dei riferimenti precisi e chiari, perché è quella oggi immanente e che rappresenta un pericolo per la nostra democrazia.

Non solo; tutto questo è stato di nuovo condito, anche in questo dibattito un po' stanco per la verità, da affermazioni continue circa la rimozione *tout court* del conflitto di interessi, sia sotto il profilo delle ineleggibilità, sia sotto quello delle incompatibilità, in virtù appunto del responso elettorale, in virtù della vittoria elettorale.

Proprio queste affermazioni ci paiono assolutamente pericolose, segno di derive populiste e antidemocratiche verso cui si rischia di spingere il nostro Paese. Come si fa a non comprendere che non tutto può essere concesso a chi vince le elezioni? Ci sono criteri di base, norme democratiche che non si possono calpestare a colpi di maggioranze, norme e principi che vanno rispettati anche dai vincitori e non soltanto da coloro che partecipano all'agone democratico.

La democrazia è fatta di equilibri e contrappesi che non limitano il diritto di chi governa, ma devono impedire l'arbitrio (*Richiami del Presidente*). Questa è una delle differenze tra una democrazia e un sistema autocratico.

Che dire poi del fatto che si fa finta di dare alle Autorità di controllo la possibilità di accertare l'esistenza di conflitti di interessi quando poi il controllo non termina con sanzioni reali, efficaci e severe, ma viene ricondotto nella sfera della discrezionalità politica, al Parlamento! Ditemi se può essere credibile, soprattutto per come si sta comportando questa maggioranza, che essa si metta contro il Presidente del Consiglio. Quindi, non avete voluto risolvere il conflitto di interessi e volete di nuovo perdere tempo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questi motivi il Gruppo dei Verdi esprime un voto contrario a questo provvedimento, che non solo non risolve il conflitto di interessi, ma annulla il confine tra *res privata* del Premier e *res publica*.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, esprimo ancora una volta, a nome del Gruppo della Margherita, le motivazioni del nostro voto severamente contrario al provvedimento in esame.

Sappiamo che non siamo solo di fronte ad una questione individuale del presidente Berlusconi, ma ad uno dei grandi temi della democrazia contemporanea: come possa essere influenzata dal controllo di grandi masse di denaro e dei mezzi di informazione la libera espressione del voto da parte dei cittadini e come il potere politico, così acquisito, possa essere utilizzato per tutelare interessi ben individuati.

È perciò un tema generale e ci preoccupa che venga affrontato in questo modo; un tema generale che però trova in Italia una drammatica ed unica applicazione. Nessun altro Paese delle democrazie occidentali assiste ad una tale concentrazione di poteri in una sola persona: politico, economico e mediatico.

Questo non avviene per le buone ragioni ricordate nel corso del dibattito anche dal senatore Battisti, cioè per l'esistenza di norme che impediscono questa concentrazione, e che, se per caso avvenisse, vi pongono rimedio, e anche per l'esistenza di un costume e di una coscienza civica che limita la possibilità del verificarsi di queste concentrazioni.

Abbiamo detto che la questione riguarda la natura stessa della democrazia. Le forme che abbiamo conosciuto e che sono state il portato del Novecento appaiono in crisi. In crisi l'aspetto formale (libere elezioni a suffragio universale per l'elezione di Parlamenti nazionali), in crisi gli strumenti che ne davano sostanza (partiti a radicamento popolare, sindacati forti e diffusi, equilibrio tra i diversi poteri, pluralismo dell'informazione).

Esiste una letteratura molto ampia in proposito; lo ricordava nel suo intervento il senatore Tonini. Fin dai titoli questa letteratura evidenzia il problema: «Dopo la democrazia» di Dahrendorf; «Democrazia senza libertà» di Zakaria; «*Post* democrazia» di Crouch. Sono tutte riflessioni penetranti e convincenti che hanno in comune la preoccupazione per l'indebolimento della natura della democrazia.

Proprio per questo è necessario che si possa porre il problema dell'esistenza di regole che temperino questa deviazione. Ebbene, di fronte a questi problemi, quelli generali e quello specifico dell'Italia, il disegno di legge non dà alcuna risposta. Eppure abbiamo visto, e oggi siamo in grado di apprezzare meglio rispetto all'inizio della legislatura, le gravi deviazioni avvenute.

Abbiamo assistito all'adozione di norme fiscali che si sono tradotte in un diretto vantaggio per le aziende del Presidente del Consiglio; a norme in campo assicurativo che si sono tradotte in un diretto vantaggio per aziende possedute o controllate dal Presidente del Consiglio e a norme nel settore sportivo di cui si è avvantaggiata una società di proprietà sempre del Presidente del Consiglio. Non occorre aggiungere ciò che sta accadendo ed è accaduto nel campo dell'informazione.

Ebbene, questi problemi che si sono resi palesi rendono altrettanto palese il fatto che non siamo di fronte ad una questione astratta: il conflitto di interessi non è un'ipotetica questione che potrebbe porsi, bensì un fatto che si è verificato.

La maggioranza e il Governo dicono al Paese che tutto può continuare come prima, basta che il Presidente del Consiglio o altro Ministro interessato si astengano dal partecipare a quella riunione del Consiglio dei ministri e che se, per caso, si dimenticassero di assentarsi non accadrebbe nulla, perché comunque non è prevista alcuna vera sanzione. Siamo perciò di fronte ad un paradosso.

Avete riconosciuto l'esistenza di questo problema, tant'è che vi eravate impegnati a risolverlo entro i primi cento giorni. Avete dichiarato al Paese che il problema esiste, ma dopo 1.031 giorni – tanti ne sono passati – fate approdare in Aula un disegno di legge che non dà alla questione alcuna soluzione e accuratamente fate in modo che comunque tale provvedimento, che non ha alcuna capacità di intervenire in una materia così delicata, possa avere efficacia solo quando il Presidente del Consiglio avrà sistemato tutte le questioni che lo riguardano; in modo particolare, la legge Gasparri a cui tanto tiene. Arrivate perfino all'artificio di prevedere, per un motivo tecnico contabile, un'ulteriore lettura da parte della Camera.

Il Presidente del Consiglio vorrebbe essere l'erede della grande stagione in cui si è radicata nel nostro Paese la democrazia e, al contempo, interpretare una sorta di qualunquismo antipolitico. Le due cose insieme non si possono ottenere. Se veramente egli ambisse ad essere l'erede di quella grande tradizione – per la quale, peraltro, non ravviso alcun elemento in comune – potrebbe ricordare le parole che l'ex presidente del Senato Amintore Fanfani scriveva nel 1963: «Ho il piacere di non avere azioni, né partecipazioni, in alcuna società italiana o estera. Mia moglie portò in dote delle azioni, ma quando dopo la Liberazione cominciai a ricoprire cariche di Governo gliele feci vendere perché reputavo e reputo tuttora che un governante debba essere libero da ogni legame, sia pure di natura consociativa, con interessi privati».

Questa era la dimensione democratica dei *leader* di allora: altri tempi, altra tempra, altro senso delle istituzioni.

Ci augureremmo di avere un Presidente del Consiglio all'altezza di questa tradizione democratica, ma ancora una volta rimaniamo delusi. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Crema).*

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, abbiamo avuto modo di esprimere, nel corso del lungo *iter* di questo testo, le ragioni della nostra radicale opposizione a questo provvedimento, che lascia inalterato il nodo cruciale della commistione tra potere economico e potere politico.

È in realtà un testo che solo nominalmente risolve il conflitto di interessi: se non c'è l'obbligo di cessione del patrimonio per chi intende accedere a cariche di Governo (e in questo testo non se ne vede l'ombra), il conflitto rimane in tutta la sua gravità. Il governo della cosa pubblica non può essere assimilato al governo di una qualsiasi società o impresa, com'è nella versione della politica introdotta dal partito-azienda del Presidente del Consiglio.

Questo Governo invece persiste in una logica di tutela esclusiva della proprietà e dei proprietari, che devono godere di una sorta di immunità di principio.

Ci ritroviamo infatti con una maggioranza parlamentare che sceglie di privilegiare nelle funzioni di governo della cosa pubblica i titolari di aziende e i detentori di strumenti eccezionali di conquista e di controllo del consenso; una maggioranza che legifera per conto del più clamoroso caso di conflitto di interessi che vede concentrato in un unico soggetto poteri e decisioni politiche ed economiche esorbitanti.

Con questo provvedimento viene derubricato il conflitto di interessi a mero problema etico, negandone la potenzialità, anzi, legittimandolo quando esso si determina: milioni di cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori pubblici e privati, sono incompatibili con la possibilità di ricoprire cariche di Governo, mentre i proprietari di imprese non lo sono, una violazione clamorosa del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

Noi avevamo proposto che il problema del conflitto di interessi venisse risolto a monte, quando il soggetto sceglie di dedicarsi alla cura degli interessi pubblici, risolvendo per tempo il problema delle proprietà che determinano il conflitto, per evitare che i due ruoli possano confliggere tra di loro; avevamo indicato una griglia di incompatibilità tra la difesa degli interessi collettivi e la difesa, legittima, di quelli di natura privatistica.

Un principio liberale elementare, quello della separazione tra potere economico e potere politico, che qui viene negato in nome di un liberismo che minaccia le basi democratiche dei nostri ordinamenti e ne altera autoritariamente le regole. Scegliere se mantenere la propria azienda, la propria attività, i propri interessi privati o se svolgere delle funzioni pubbliche – e, quindi, cariche di Governo – sarebbe il modo migliore per affrontare e risolvere adeguatamente qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi.

Tuttavia, nel testo in esame tutto ciò non avviene, non c'è neanche l'ombra di un *blind trust* - per quanto tenue, blando e inefficace possa essere – e uno spazio di copertura. Vi è, anzi, una previsione secondo la quale, oltre ad escludere una serie di situazioni dal conflitto di interessi – e, quindi, non individuare davvero tutti i casi in cui questo si possa determinare – quando si avverte che il conflitto possa esistere, si sceglie di non porvi rimedio. Infatti, nel caso di situazioni di conflitto, di illeciti, di atti o di comportamenti illegali si risolve con una sanzione per le imprese e con un richiamo al Parlamento per i titolari delle cariche pubbliche.

Il senso di questa legge è, in ultima analisi, quello di sancire l'inesistenza del conflitto di interessi. Noi continuiamo invece a pensare che i

conflitti di interessi esistano, che il Presidente del Consiglio e alcuni suoi Ministri ne sono la conferma, che siamo di fronte ad un vero e proprio esercizio illegale di potere legale.

L'articolo 51 della Costituzione garantisce a tutti l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, a determinate condizioni: o si fa il Presidente del Consiglio o il Ministro, o si fa l'imprenditore, dedicandosi a valorizzare il proprio patrimonio. Ciò che non si può fare e che invece la maggior parte di voi ritiene legittimo fare, è mantenere una carica pubblica per valorizzare il proprio patrimonio.

Con queste motivazioni, a nome dei senatori di Rifondazione comunista, esprimo il voto contrario sul disegno di legge al nostro esame.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, suggerisco la votazione palese, con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Cambursano, dispongo la votazione palese del disegno di legge nel suo complesso, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti all'articolo 15.

Metto ai voti l'emendamento 15.509, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.806, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.510.

Verifica del numero legale

VITALI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,40).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

VIZZINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, nel corso dell'ultima verifica del numero legale, pur essendo presente in Aula, come possono testimoniare molti colleghi, non sono riuscito, suppongo per un difetto del dispositivo elettronico, a far registrare la mia presenza né ad attirare la sua attenzione su tale circostanza.

Ero comunque presente in Aula e vorrei che se ne prendesse atto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Vizzini. Mi rammarico di non avere colto la sua richiesta.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 15.510.

Verifica del numero legale

VITALI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il senatore Ciccanti segnala che esprime il suo voto. Ne prendiamo atto.

In ogni caso, il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Sull'emergenza rifiuti in Campania

FLAMMIA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLAMMIA (DS-U). Signor Presidente, ieri, insieme con alcuni colleghi, tra cui il senatore Tommaso Sodano ed altri, abbiamo posto il problema dei rifiuti in Campania, naturalmente con riferimento alla discarica di Difesa Grande nel comune di Ariano Irpino. Abbiamo chiesto l'intervento del ministro Matteoli in Aula, affinché dicesse quali programmi ha il Ministero in questo settore.

Rinnoviamo la richiesta, perché riteniamo sia un problema particolarmente sentito dalla popolazione. Infatti, anche oggi vi è stata una grande manifestazione ad Ariano Irpino. Credo sia giunto il momento di una discussione.

PRESIDENTE. Senatore Flammia, la Presidenza ha già informato il Governo della richiesta ed è in attesa di una risposta.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, desidero sottolineare una questione a proposito di quanto detto dal senatore Flammia con riferimento all'emergenza rifiuti in Campania.

Con la massima solidarietà, ma anche con grande nettezza, devo far presente che nelle precedenti vicende nelle quali si è manifestato il problema la mia Regione si è fatta carico dello smaltimento di quei rifiuti attraverso i nostri inceneritori, che hanno poi gettato sulle popolazioni agenti inquinanti.

Bisogna che a questo proposito ci si chiarisca. Il decreto legislativo che porta il nome del ministro Ronchi prevedeva che ciascuno risolvesse a casa propria i problemi legati ai propri rifiuti. Questa norma è stata in parte scardinata dall'attuale Governo.

Vorrei che, a prescindere da tutte le considerazioni che si possono fare per garantire un aiuto o un sostegno, si evitasse di scaricare i problemi che non si è capaci di risolvere a casa propria in casa altrui.

FASOLINO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (*FI*). Signor Presidente, con riferimento alla stessa questione desidero rappresentare a codesta onorevole Assemblea che nella regione Campania, e in particolar modo nella provincia di Salerno, non esiste una discarica funzionante per la raccolta dei rifiuti solidi urbani regolarmente autorizzata. Tutte le discariche attualmente funzionanti nella Provincia sono abusive o irregolari.

È questo il risultato di una politica dissennata nel settore portata avanti dal Presidente della Giunta regionale campana, onorevole Bassolino, commissario straordinario del Governo per l'emergenza rifiuti.

A seguito di tale disastro, chiedo fortemente che il Governo si faccia carico della situazione drammatica esistente in provincia di Salerno e in generale in tutta la regione Campania, ora che il presidente Bassolino, prendendo atto della sua insufficienza, ha finalmente rassegnato le dimissioni dalla carica.

Mi preme in particolar modo sottolineare l'importanza di un intervento in merito alla discarica di Parapoti...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Fasolino, non vorrei interromperla, ma ci sarà modo di approfondire la questione.

FASOLINO (*FI*). ...la quale è stata riaperta o si vorrebbe riaprire, dopo essere stata posta sotto sequestro per due anni e che è giunta al termine naturale della sua autonomia.

Chiedo un intervento perché questa discarica non venga nel modo più assoluto utilizzata.

PRESIDENTE. Quando ci sarà la discussione, speriamo al più presto, su tale argomento, gli aspetti richiamati potranno essere certamente approfonditi.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 11 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato MENIA. – Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (2752) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria e dell'orgoglio dedicata agli esuli istriano-dalmati» (2189).

– BORDON. – Istituzione del «Giorno della memoria» dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati (2743) (*Relazione orale*).

II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).

– BATTAGLIA Giovanni ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

III. Deliberazione sulla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di uffici dell'autorità giudiziaria.

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,47*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scio-

glimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento».

EMENDAMENTI

15.31

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.501

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.500

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione o dall'Assemblea stessa.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame e l'approvazione di quelli deferiti alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea stessa per la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con le sole dichiarazioni di voto».

15.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 12.531

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - 1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

15.700

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso dalla reiezione dell'em. 12.531

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - 1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

15.800

BARATELLA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo"».

15.502

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, dopo le parole: «da una commissione» aggiungere le seguenti: «oppure, ove previsto dal regolamento medesimo, da più commissioni riunite».

15.801

STANISCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 72, dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».

15.802

STANISCI

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 72, dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo».

15.32

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma.».

15.503

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 15.32

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma,».

15.504

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, all'ultimo periodo, dopo la parola: «regolamento» aggiungere le seguenti: «garantisce e».

15.16

PASSIGLI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in materia fiscale, nonché per la ratifica dei trattati».

15.16 (testo 2)

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in materia fiscale, nonché per la ratifica dei trattati e per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge».

15.803

FLAMMIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma quarto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di ratifica dei trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi».

15.13

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di approvazione del bilancio e della legge finanziaria, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali».

15.804

FLAMMIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma quarto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di approvazione di bilanci e consuntivi».

15.1

DEL PENNINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

15.19

MALAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«Il Governo può chiedere che un proprio disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dal suo regolamento. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.».

15.25

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.».

15.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 12.531

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.».

15.701

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso dalla reiezione dell'em. 12.531

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unifi-

cato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.».

15.24

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.

15.33

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Id. em. 15.24

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.

15.506TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Id. em. 15.24**

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi 5 e 6.

15.507TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Senato e la Camera, secondo le norme del proprio regolamento, sono organizzati in Commissioni».

15.15

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sostituire le parole da:
«, secondo le norme» a: «Esprime» con la seguente: «esprime».*

15.702

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 15.15

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sostituire le parole da:
«, secondo le norme» fino a: «: Esprime» con la seguente: «esprime».*

15.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma».

15.508

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Id. em. 15.14

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, sopprimere le parole:
«anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».*

15.807

PASSIGLI

Id. em. 15.14

*Al quinto capoverso, sopprimere le parole: «, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».*

15.703

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 15.14

Al comma 1, capoverso «Art. 72», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, comma 8».

15.509

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

15.11

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, aggiungere in fine le parole: «Designa, a maggioranza dei tre quinti dei membri assegnati, i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.».

15.806

BASSANINI, MANCINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«È costituita la Commissione federale per le autonomie, composta di ventidue senatori, dei Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome e da rappresentanti degli enti locali in numero di uno per ogni Regione, eletto dal Consiglio Regionale su designazione del Consiglio Regionale delle autonomie, tra i Sindaci o i Presidenti delle Province. I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome possono farsi sostituire dai rispettivi Vice Presidenti mentre le delibere dei Consigli Regionali possono prevedere l'elezione di un componente supplente, pure designato dal Consiglio regionale delle autonomie, tra i Sindaci ed i Presidenti delle Province. La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere a maggioranza dei propri componenti sui disegni di legge all'esame del Senato e nei casi previsti dal regolamento del Senato. Sui pareri e sulle proposte della Commissione le Camere, ove ri-

tengano di non accoglierli, deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti qualora riguardino la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui agli articoli 118 e 119».

15.510

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ultimo comma.

15.511

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 72 ivi richiamato, ultimo comma, dopo le parole: «di iniziativa regionale» inserire le seguenti: «comprese quelle».

15.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 72» dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

«Presso il Senato è costituita la Commissione federale per le autonomie. Essa è composta di 42 senatori e di un ugual numero di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I senatori sono nominati nei modi previsti dal Regolamento del Senato. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fanno parte della Commissione i Presidenti delle Giunte, che possono essere sostituiti, in caso di impedimento, dai Presidenti dei Consigli. Per gli enti locali fanno parte della Commissione un membro ordinario e un membro supplente eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, tra i Sindaci e i Presidenti delle Province.

La Commissione federale per le autonomie esprime il suo parere, a maggioranza dei propri componenti, sui disegni di legge che concernono l'ordinamento, l'attività o le risorse delle Regioni e degli enti locali, e che richiedono l'approvazione di entrambe le Camere, ivi compresi i disegni di legge sulla determinazione dei principi fondamentali della legislazione di cui all'articolo 117, terzo comma, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, sulle leggi elettorali, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, sul coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e la perequazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 119. Sui pareri e sulle proposte della Commissione, la Camera e il Senato,

ove ritengano di non accoglierli, deliberano con la maggioranza assoluta dei loro componenti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.5

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis – Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro o da un quarto dei componenti delle due Camere"».

15.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 73, primo comma, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

15.0.704

LONGHI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 73, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

15.0.512

CALDEROLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri componenti" sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "delegazione delle Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "alle Camere" sono inserite le seguenti: ", competenti ai sensi dell'articolo 70,".

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".

15.0.705

BASSANINI, MANZELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere alla Camera dei deputati, con messaggio motivato, una nuova deliberazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione è subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere"».

15.0.6

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata"».

15.0.706

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata"».

15.0.707

GASBARRI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1 All'articolo 74 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Entro un mese dall'approvazione una legge può essere deferita alla Corte costituzionale da un quinto dei deputati o dei senatori. La Corte si pronuncia entro quindici giorni"».

15.0.513

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per

le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.0.708

PIATTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli o di commi degli stessi, quando lo richiedono almeno un milione di elettori o cinque Regioni federali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi elettorali; non è ammesso altresì quando dalla sua approvazione deriverebbero effetti sostitutivi anziché abrogativi o discipline costituzionalmente illegittime.

La Corte costituzionale, quando siano state raccolte duecentomila firme, verifica l'ammissibilità dei *referendum* nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge organica determina condizioni e modalità di svolgimento del *referendum*"».

15.0.709

BRUTTI Paolo

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto, non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori della Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.0.514

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente.

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

15.0.710

FLAMMIA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

«Art 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge, di un atto avente valore di legge, ovvero di articoli degli stessi, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, salvo che da essi non derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero che concernano armi nucleari, chimiche e batteriologiche; non è ammesso altresí *referendum* per le leggi costituzionali, per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta soggetta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste referendarie, fissandone i limiti e le condizioni di ammissibilità e di svolgimento, tali comunque da garantire l'espressione di voto libera e consapevole di ciascun elettore ed elettrici. Alla legge é altresí riservata la determinazione del numero massimo di *referendum* esperibili in ciascuna consultazione popolare.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

15.0.711

GARRAFFA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

«Art. 75. – È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni.

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

15.0.712

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni.

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei quarantacinque giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

15.0.502 (già 14.0.502)

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«14-bis.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente "È indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 750.000 elettori o 5 consigli regionali, la Corte Costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito referendario prima dell'avvio della raccolta delle firme e ne convalida successivamente l'autenticità. Non è ammesso il referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli elettori che si è espressa nella tornata elettorale nazionale precedente e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

15.0.713

BONAVITA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale di leggi e di atti aventi forza di legge, ovvero di articoli degli stessi quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il *referendum* per le leggi costituzionali, tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è ammesso altresì *referendum* per le leggi la cui abrogazione comporti oneri per lo Stato, per le Regioni o per gli enti locali, ovvero la violazione di norme o principi costituzionali"».

15.0.714

ACCIARINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano un milione di elettori o cinque consigli regionali.

L'abrogazione parziale si intende riferita a singoli articoli o singoli commi della legge o dell'atto avente valore di legge.

Nel caso di pluralità di richieste ammesse a *referendum* si terrà conto del loro ordine di presentazione per la fissazione di non più di cinque *referendum* nella medesima consultazione referendaria. Per le altre richieste ammesse il *referendum* è indetto per l'anno o per gli anni successivi in numero di non più di cinque *referendum* per ciascun anno"».

15.0.715

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 75, comma primo, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"È indetto *referendum* popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali"».

15.0.102

VILLONE, SALVI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma la parola "cinquecentomila" è sostituita con le parole "un milione di" e nel terzo comma sono soppresse le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

15.0.516

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 75, sostituire la parola: "cinquecentomila" con le seguenti: "un milione di".

Al comma 4 dell'articolo 75, sopprimere le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

15.0.9

FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione e mezzo di"».

15.0.716

ROTONDO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: "quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali"».

15.0.2

ZORZOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Referendum)

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalle seguenti: "un milione di"».

15.0.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori" sono sostituite dalle parole "settecentocinquantamila elettori"».

15.0.717

IOVENE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche"».

15.0.718

IOVENE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari"».

15.0.719

IOVENE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi chimiche e batteriologiche"».

15.0.720

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, comma 2, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso altresì il *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato"».

15.0.721

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee"».

15.0.700 (già 34.0.2)

TONINI, MORANDO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il comma quarto dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, comunque non inferiore a un quarto degli aventi diritto al voto"».

15.0.101

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, nel quarto comma, le parole: "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite dalle parole: "un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali politiche"».

15.0.11

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "almeno un terzo degli aventi diritto"».

15.0.10

FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole "la maggioranza degli aventi diritto" sono sostituite con le seguenti: "più di un terzo degli aventi diritto"».

15.0.722

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, il comma 5 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni"».

15.0.723

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75, il comma 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* abrogativo e stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di *referendum*, determinandone i limiti e le condizioni"».

15.0.724

BRUNALE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme"».

15.0.519

MARINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare"».

15.0.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – Le Camere possono, con le modalità di cui all'articolo 70, primo comma, lettera a), ed esclusi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera b), delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti"».

15.0.725

PIATTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa ordinaria può essere delegato al Governo con legge organica che ne determini l'oggetto, i principi e i criteri direttivi. La delega legislativa può avere la durata massima di un anno"».

15.0.12BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso"».

15.0.726

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...

1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esami-

nato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso"».

15.0.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 76 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è esaminato e approvato dall'assemblea di ciascuna Camera e ad esso il Governo si attiene, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei principi e criteri, del tempo e dell'oggetto definiti dalla legge di delega"».

15.0.727

BASSANINI, MANCINO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è abrogato».

15.0.728

VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in caso di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura finanziaria. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

15.0.729

ACCIARINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e d'urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi della Comunità europea quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge.

I decreti non convertiti in legge non sono rinnovabili. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.730

VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene la copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.731

ROTONDO

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, la tutela della salute, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione Europea, quando dalla mancata, tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, nè ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. Le camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se le Camere, entro venti giorni dalla loro pubblicazione, non ne abbiano riconosciuto, a maggioranza di due terzi dei loro componenti, l'ammissibilità in base a quanto previsto nei commi precedenti e se essi non siano convertiti in legge nel termine stabilito dal quinto comma. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.732

BARATELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.733

VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione della Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti con forza di legge provvisoriamente efficaci in casi di necessità e di urgenza su materie concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali e l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore. Il Governo deve, il giorno stesso della emanazione, presentare il decreto ad una delle due Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.

Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e possono modificarli solo su indicazione del Governo, fatta salva la possibilità di apportare modifiche per quanto attiene la copertura degli oneri finanziari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.734

ACCIARINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare, in casi di necessità ed urgenza prodotti da calamità naturali o concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica, l'attuazione non differibile di atti normativi della Comunità europea, decreti contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli

salvo che per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti approvati dal Governo nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento"».

15.0.735

VIVIANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in casi straordinari ed imprevedibili di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe legislative, la rinnovazione in tutto o in parte di decreti non convertiti in legge, il ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, delegificazioni.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere valutano preliminarmente, secondo le norme regolamentari, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti d'urgenza per la conversione in legge dei decreti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale quando, entro cinque giorni dalla loro conversione in legge, ne faccia domanda un quinto dei membri di una Ca-

mera. La Corte decide entro i venti giorni successivi alla notificazione della richiesta".

2 I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono convertiti in legge secondo le norme in precedenza vigenti».

15.0.736

VILLONE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo possono avere ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie, la sicurezza nazionale i rapporti internazionali e comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge entro i precedenti dodici mesi, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento, conferire o prorogare deleghe legislative, disporre delegificazioni.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

La Camera valuta preliminarmente, secondo le norme del regolamento, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

La Camera non può emendare i decreti salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, ovvero che le proposte di modifica non vengano avanzate, successivamente all'esame in Commissione, dal Governo o da almeno un quarto dei componenti della Camera. Le modifiche devono osservare il disposto del precedente secondo comma.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.

Il decreto già approvato da una delle Camere e non convertito per scadenza del termine prosegue nella seconda Camera per le fasi del pro-

cedimento non ancora compiute, su deliberazione della stessa Camera o su richiesta del Governo, come disegno di legge e con le modifiche eventualmente apportate dalla prima Camera.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai commi secondo e quinto. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni".

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme in precedenza vigenti».

15.0.737

VIVIANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari"».

15.0.518

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari"».

15.0.732a

GUERZONI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo"».

15.0.739

BARATELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 77, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni"».

15.0.740

BARATELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi"».

15.0.741

BARATELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le Camere sono tenute, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari"».

15.0.742

BARATELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo"».

15.0.743

PASSIGLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: "I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo"».

15.0.744

VITALI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"».

15.0.3

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'articolo 70, primo comma, lettera a), salvo quando si tratti di materie o questioni per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere"».

15.0.900 (già 13.0.515)

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'art. 70, comma 1, salvo che alle materie in questione la funzione legislativa non sia esercitata da entrambe le Camere"».

15.0.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

15.0.745

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

15.0.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-...

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

15.0.746

BASSANINI, MANZELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Presidente della Repubblica i poteri necessari. Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi"».

15.0.747

NIEDDU

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – Le Camere, riunite in seduta congiunta, deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari"».

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206-B)ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato*(Ambito soggettivo di applicazione)*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono

dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Incompatibilità)

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordina-

mento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Conflitto di interessi)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Dichiarazione degli interessati)

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e com-

misurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Obblighi di comunicazione)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità pos-

sono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

9.1 (testo 2)

PASSIGLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 2.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 4.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.100

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

9.101

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui 600.000 euro da destinare a cinque unità, allo scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui 600.000 euro da destinare a cinque unità, allo scopo di valutare più compiutamente la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «2.924.000» con la seguente: «3.000.000».

9.102

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui 600.000 euro da destinare a cinque unità, allo

scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «2.924.000» con la seguente: «3.000.000».

9.2

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «, anche allo scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990».

9.103

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra la parola: «1.462.000» con la seguente: «1.500.000».

Conseguentemente sostituire la parola: «2.924.000» con la seguente: «3.000.000».

9.104

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, sostituire la cifra: «2003», ovunque ricorra, con l'altra: «2004» e le cifre: «2003-2005» con le altre: «2004-2006».

9.105

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 9.104

Al comma 3 sostituire ovunque ricorra la parola: «2003» con la seguente: «2004» e le parole: «2003-2005» con le seguenti: «2004-2006».

9.3

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «mercato» inserire le seguenti: «, di cui 462.000 euro da destinare a cinque unità, allo scopo di valutare più compiutamente situazioni di conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

9.106

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 3, dopo la parola: «comunicazioni» inserire le seguenti: «di cui 600.000 euro da destinare a cinque unità, allo scopo di valutare più compiutamente la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini».

9.107

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 3 sostituire le parole: «Al relativo onere» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

PASSIGLI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1206-B, preoccupato – in considerazione dell'esiguità dei fondi finanziari riconosciuti e stanziati per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3 – che la legge, non avendo precedenti, in sede di prima applicazione possa aver decisamente sottostimato le risorse necessarie all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per svolgere le nuove funzioni loro attribuite,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che indichi un nuovo e più adeguato ammontare delle risorse destinate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di adeguarle alle reali finalità previste dalla presente legge, nonché dia ad entrambe le Autorità la possibilità di avvalersi dei rispettivi servizi e dell'ausilio della Guardia di finanza.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em. 15.31, Villone e altri	203	201	001	077	123	101	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 15.16 (testo 2), Passigli	192	190	000	067	123	096	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 15.24, 15.33 e 15.506, Vitali, Petrini e altri, Turroni e altri	189	188	000	069	119	095	RESP.
4	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 15.15 e 15.702, Bassanini e altri, Dentamaro e altri	193	189	001	067	121	095	RESP.
5	NOM.	DDL cost. n. 2544. Emm. 15.14, 15.508, 15.807 e 15.703, Bassanini e a., Battisti e a., Passigli, Dentamaro e a.	193	191	000	064	127	096	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 1206-B. Em. 9.1 (testo 2), Passigli	154	148	001	039	108	075	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1206-B. Em. 9.100, Boco e altri	157	145	001	036	108	073	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1206-B. Em. 9.102, Boco e altri	151	134	002	011	121	068	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1206-B. Em. 9.103, Boco e altri	150	139	002	018	119	070	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1206-B. Em. 9.3, Boco e altri	170	166	005	044	117	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ACCIARINI MARIA.C		F	F	F	F					F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMATO GIULIANO	F			F						
ANGIUS GAVINO	F									
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C			C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO								C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F						
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F		F	F	F	R	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F					
BASSO MARCELLO	F	F								
BASTIANONI STEFANO					F	F	F	R	R	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEDIN TINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	R	R	R		R
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C					C	C	C
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C			C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO		F	F	F	F					

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 2

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
BONFIETTI DARIA									R	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F		F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO		F								
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F					
BUCCIERO ETTORE		C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS						F	F			F
CADDEO ROSSANO			F		F					
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C					
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	F	F							F	F
CAMBER GIULIO					C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	F	F	F			
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C		C		C	C	C
CARELLA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO					C					
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C			C	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F			F						
CHERCHI PIETRO	C	C			C	C	C			C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F					F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C		C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO									F	F
COLLINO GIOVANNI				C	C					

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 3

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
COMINCIOLI ROMANO	C	C		C	C		C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C		C	C	C			C	C	C
CORTIANA FIORELLO				F	F	R	R	R	R	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F	F					
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C		C	C	
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F		F	R			F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C		C			
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C			
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F		F					F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C		C
D'AMICO NATALE	F	F	F	F				R	F	F
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C		C	C	C	C	C
DATO CINZIA	F	F		F	F	F	F			F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F			
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	C									
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F			F	F			F
DEMASI VINCENZO	C		F	C	C	C	C	C		C
DENTAMARO IDA			F	F	F	F	R			
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F					
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	R	R	R	F	F

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
GIOVANELLI FAUSTO	F				F					
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C			C	C	C
GRECO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI			C	C		C	C			
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F								F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO						F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C									
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C			
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F		F	F		F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A
LABELLARTE GERARDO							R	R	R	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C			C	R	C	C	C
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F			F	F			F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F				F	F	F			
MAGNALBO' LUCIANO								C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C		C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI			F							
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F					

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 6

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZIONE ROBERTO			F	F						
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI CESARE	F	F	F	F						
MARINO LUIGI					F					
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F			
MARTONE FRANCESCO	F			F						
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	R	R		A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F			R		R
MINARDO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F			
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			F	F	F	F				
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	F					F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO						F	F	R	F	F
MONTINO ESTERINO		F		F	F					F
MORANDO ANTONIO ENRICO		F	F	R	F					F
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C		C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C					
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F			A		F
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	F	F			
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C		C	C

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 7

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C				C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F						
OGNIBENE LIBORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA			F		F				F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO				F	F	F	F	F	F	
PALOMBO MARIO	C	C	C		C					
PASCARELLA GAETANO	F	F	F			F				
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	F					
PASSIGLI STEFANO	F	F	F	F	R					
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO				F	F	F	F			
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C		C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO					C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P					
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR		F	F	F	F	F	F	F	F	A
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	R	R		F
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F					
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C			C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	R	R	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
PROVERA FIORELLO		C	C			C		C	C	C
RIGHETTI FRANCO					F	R	R		R	F

Seduta N. 0560 del 10-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	R	R	R	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F									
RONCONI MAURIZIO			C	C	C			C	C	C
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	A		C	C	C			C	C	C
SALERNO ROBERTO		C			C					
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	F	F			F	P	P	P	P	P
SALZANO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAPORITO LEARCO	C	C	M	C	C	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE						C	C			C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO						C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C									
SODANO TOMMASO	F	F	F		F					
SOLIANI ALBERTINA	F		F	F	F			F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F		F	F			F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F			
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C		C	C		

Governmento, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giancarlo Zacchello a Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 95).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita all'8^a Commissione permanente.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, relativa agli anni 2001 e 2002 (*Doc. CXXXIII*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 20 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2560, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale, per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 22).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Mozioni

TOFANI, ANDREOTTI, NANIA, FORTE, CICOLANI, BARELLI, CALDEROLI, MANCINO, CRINO', MARINI, AMATO, DEL PENNINO, GASBARRI, PACE, PEDRIZZI, BONATESTA, PALOMBO, KAPPLER, CONSOLO. – Il Senato,

premessò:

che, tra il 1943 e il 1944, il territorio del Cassinate fu teatro della più aspra e cruenta battaglia sul suolo italiano durante la II guerra mondiale;

che per il suo sacrificio la città di Cassino meritò l'appellativo di Città Martire per la Pace e, con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1949, fu decorata con medaglia d'oro al valor militare;

che nei prossimi giorni ricorre il 600 anniversario della battaglia di Cassino e Montecassino ed è, pertanto, doveroso ricordare i momenti salienti della più aspra e lunga lotta combattuta dagli eserciti su quel suolo, nel nome della libertà e della civiltà. Si legge nella motivazione della medaglia d'oro al valore militare: "(...) Il suo aspro calvario, il suo lungo martirio, le sue immani rovine furono, nella passione del popolo per la indipendenza e la libertà della Patria, come un altare di dolore per il trionfo della giustizia e della millenaria civiltà italica";

che la tragedia del Cassinate iniziò il 10 settembre 1943, due giorni dopo il proclama dell'armistizio, con uno spaventoso bombardamento anglo-americano ad opera di 36 quadrimotori sulla città di Cassino, che colse impreparata la popolazione; maggiormente colpita fu la fascia esterna sud-orientale del centro abitato;

che i lunghi mesi dell'autunno 1943 - durante i quali si susseguirono pesanti bombardamenti - videro il penoso esodo delle popolazioni cassinati dalla linea del fronte (linea Gustav) e da Cassino, città militarizzata dai tedeschi. Moltissime famiglie cercarono rifugio nell'abbazia di Montecassino, fiduciose che nessuno avrebbe osato levare le armi contro quel centro di spiritualità e di cultura, casa madre della civiltà europea. Altre si ritirarono tra i monti circostanti nella speranza che il fronte passasse rapidamente oltre, mentre altre ancora furono deportate nei comuni dell'alta provincia di Frosinone o addirittura nel Nord Italia;

che in quei mesi si susseguirono numerosissimi bombardamenti su Cassino, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, S. Biagio Saracinisco, Villa Santa Lucia, Cervaro, S. Pietro Infine, Spigno Saturnia, Vallemaino, Viticuso, Acquafondata, Atina, Belmonte Castello, Castelforte, Castelnuovo Parano, Picinisco, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea, S. Apollinare, SS. Cosma e Damiano, Vallerotonda, Pignataro Interamna, Ausonia, Esperia, S. Elia Fiumerapido, S. Vittore nel Lazio, Terelle, Aquino, Coreno Ausonio, Itri, S. Giorgio a Liri, Formia, Mignano Montelungo, Ceperano, Gaeta, Rocca D'Evandro, Filignano, Villa Latina, Fontechiari, Pico, Roccasecca, S. Giovanni Incarico, Broccostella, Casalattico, Casalvieri e Castrocielo, tanto da determinarne la distruzione, in molti casi addirittura totale;

che il prezzo più alto fu pagato dalle popolazioni civili: dai dati forniti dal professor Giovanni Petrucci si apprende che le vittime civili, compresi i morti per residui bellici nel dopoguerra, furono oltre 10.000; il numero dei caduti militari originari del territorio fu di oltre 2000 e quello dei feriti civili di 4.302;

che, dall'inverno successivo (gennaio 1944 - in cui ebbe inizio l'offensiva vera e propria della 5ª Armata contro la linea Gustav) alla primavera inoltrata, quei luoghi conobbero l'olocausto. Migliaia di combattenti di varie nazionalità persero la vita tra le rocce di Monte Cairo e Montecassino nel vano tentativo di espugnare le fortificazioni tedesche;

che il monastero, con le sue mura poderose, appariva minaccioso agli assalitori, convinti come erano che al suo interno vi fossero postazioni

nemiche: convinzione errata, in quanto i tedeschi avevano stabilito una zona di rispetto attorno all'abbazia, escludendola dalle operazioni militari;

che in quei terribili mesi si consumò la tragedia di Montecassino (15 febbraio) con un bombardamento che lo ridusse ad un ammasso di rovine, provocando la morte di centinaia di civili che speravano di aver trovato riparo all'interno dell'abbazia;

che appena un mese dopo (15 marzo), con un bombardamento a tappeto, fu rasa al suolo anche la sottostante città di Cassino, né furono risparmiati i centri abitati lungo la linea Gustav, dalle Mainarde a Minturno, con distruzioni che andarono dal 50 al 100% degli abitanti;

che molte migliaia di giovani vite dell'esercito alleato furono immolate nel vano tentativo di oltrepassare quel formidabile sbarramento naturale ben fortificato dai difensori tedeschi. La linea Gustav fu superata solo il 18 maggio 1944, con l'abbandono delle postazioni da parte dei difensori;

che molte furono le donne vittime di stupri di massa ad opera di truppe in transito;

che le responsabilità dei vertici che in tali tragedie hanno avuto parte saranno valutate dalla storia, ma il sacrificio dei combattenti, che non hanno risparmiato le loro forze né la loro vita, merita rispetto da qualunque parte sia avvenuto: la presenza dei loro sacrari militari sul suolo militare di Cassino è motivo di riflessione e di monito, ma anche di speranza nel superamento delle rivalità assurde che danno origine alle guerre; considerato:

che non si può dimenticare il doloroso travaglio delle popolazioni innocenti che nella bufera della guerra hanno perso ogni bene e, nella maggior parte dei casi, la vita;

che, oltre a quanto sopra riportato, è doveroso ricordare che al dramma della guerra si aggiunse anche quello provocato dalla diffusione della malaria, definita la seconda battaglia di Cassino, così come riferisce il professor Emilio Pistilli, con numerosissime vittime, avendo infettato la quasi totalità della popolazione: la causa fu la gran quantità di acque stagnanti in seguito ai bombardamenti ed alla rottura degli argini del fiume Rapido operata dai tedeschi;

che, conclusivamente, è opportuno evidenziare quello che può definirsi il "miracolo della rinascita", sostenuto dall'impegno delle istituzioni, dalla solidarietà internazionale e, soprattutto, dall'operosità di quelle popolazioni: il 15 marzo 1945 il Governo italiano proclamò: "La rinascita dell'Italia deve cominciare da Cassino", facendola assurgere così a simbolo della ricostruzione nazionale; anche per questo il Comune di Cassino ha chiesto la concessione della medaglia d'oro al merito civile, in aggiunta a quella al valor militare;

che, al di là delle celebrazioni convenzionali, è necessaria una riflessione più profonda su queste vicende che hanno segnato la storia d'Italia, nella consapevolezza che conservare e tramandare la memoria delle sofferenze degli italiani di quelle zone costituisca un dovere primario per un paese civile,

impegna il Governo:

nella ricorrenza del 600 anniversario della battaglia di Cassino e Montecassino a sostenere iniziative volte a documentare, far conoscere - in modo particolare alle future generazioni - e onorare il dramma e la storia dolorosa di quelle popolazioni, affinché una memoria forte e condivisa, di contrasto e di opposizione alle violenze della guerra, ne rappresenti monito imperituro;

a far sì che Cassino e tutte le città, martorate da una battaglia campale che per nove lunghissimi mesi si è svolta in modo continuato con la presenza di ingenti mezzi e truppe, rappresentino in senso emblematico, dagli orrori della guerra, il vessillo della pace, sovrastate come sono, realmente e idealmente, dall'abbazia di Montecassino, simbolo indiscusso di spiritualità e fratellanza per tutti i popoli.

(1-00248)

MALABARBA, PILONI, RIPAMONTI, TOIA, FABBRI, PAGLIARULO, PIZZINATO, DE PAOLI, MONTI. – Premesso che:

in data 10 luglio 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, veniva siglato un accordo relativo alla società Postalmarket, firmatarie le organizzazioni sindacali di categoria, le Rsu aziendali, i Commissari straordinari e la nuova proprietà (Bernardi Confezioni Srl);

con tale accordo la parte datoriale si impegnava ad assumere solo parte dei 570 lavoratori in forza alla Postalmarket, e veniva quindi definito un esubero strutturale di 420 lavoratori, attualmente in cassa integrazione straordinaria;

con tale accordo la nuova proprietà si impegnava all'assorbimento in azienda dell'esubero strutturale precedentemente definito, vincolando tale impegno alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali di carattere commerciale;

in data 25 novembre 2003 le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo chiedevano un incontro urgente da effettuarsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per effettuare una verifica dell'accordo stesso;

constatato che:

successivamente alla firma dell'accordo, una proposta di iniziativa imprenditoriale destinata a realizzarsi nel campo della grande distribuzione fatta dalla Bernardi Confezioni Srl alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano e ai Comuni di Peschiera Borromeo e viciniori non veniva ritenuta accettabile;

ad oggi non risulta che da parte della Postalmarket siano state fatte proposte, né tanto meno realizzate iniziative, di respiro e rilievo tali da avviare a soluzione la questione del complesso degli esuberi;

ad oggi non risulta che la richiesta di verifica dell'accordo fatta dalle organizzazioni sindacali sia stata effettuata;

al fine di dare una prospettiva di soluzione positiva in tempi brevi alla drammatica situazione dei 420 lavoratori in esubero e alle loro famiglie,

impegna il Governo ad assumere le iniziative più idonee nei confronti della Postalmarket affinché:

si addivenga in tempi brevi alla verifica dell'accordo presso il Ministero fra tutte le parti firmatarie;

si ottenga finalmente, da parte di Postalmarket, un piano di nuove iniziative imprenditoriali di carattere commerciale rispettoso delle compatibilità commerciali, ambientali, urbanistiche e territoriali.

(1-00249)

Interrogazioni

PACE, TOFANI, FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, come si apprende da vari quotidiani nazionali, Achille Lollo, ex esponente di Potere operaio, condannato a diciotto anni per l'omicidio dei fratelli Mattei, i figli del segretario della sezione romana dell'MSI di Primavalle, morti nel rogo della loro abitazione nel 1973, vive all'estero da ventotto anni ed in Brasile, a Rio de Janeiro, dal 1986;

che il sig. Lollo, sposato con quattro figli, iscritto e militante attivo del Partito dei lavoratori di Lula, nonché giornalista ed editore di tre riviste politiche della sinistra brasiliana, pur essendo ricercato da ben ventinove anni, vive una latitanza tranquilla, interrotta brevemente soltanto nel 1993, quando venne arrestato a Rio de Janeiro, su mandato di cattura internazionale, scontando solo otto mesi e mezzo di carcere prima di essere rimesso in libertà;

che Achille Lollo, condannato con sentenza passata in giudicato, con conseguente perdita dei diritti civili e politici, è iscritto nelle liste degli elettori del Ministero dell'interno per le elezioni dei Comites (gli organi rappresentativi delle comunità italiane eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero);

che il sig. Lollo, cittadino italiano residente all'estero, il 2 marzo 2004 ha ricevuto, insieme a tutta la sua famiglia (iscritta al completo nelle liste del Consolato italiano di Rio de Janeiro), il certificato elettorale recandosi, così, a firmare per "Viva l'Italia", una lista di candidati che fa riferimento all'Ulivo;

che, a quanto sembra, negli uffici diplomatici italiani in Brasile non risulta esserci alcuna indicazione o *dossier* circa il sig. Lollo, che lo indichi neppure ricercato,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare alla giustizia il sig. Lollo, macchiatosi di uno dei delitti più atroci della stagione degli anni '70 e condannato a diciotto anni;

se non si ritenga opportuno verificare la sussistenza di eventuali responsabilità, ai vari livelli, delle istituzioni del tempo, che avrebbero potuto consentire e favorire la latitanza del sig. Lollo.

(3-01468)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Consiglio comunale di Cortemaggiore (Piacenza), con delibera n. 12 del 17/02/2004, ha approvato la variante al piano regolatore generale;

che la suddetta variante è in contrasto con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 20 del 2000 e sue eccezioni ed è altresì in contrasto con il piano territoriale di coordinamento provinciale di Piacenza,

si chiede di sapere se il Governo non intenda attivare il procedimento previsto dall'articolo 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'annullamento della suddetta delibera del Comune di Cortemaggiore.

(4-06338)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Museo etnomusicale Gigli di Nola (Napoli) ha richiesto a mezzo raccomandata, in data 10 febbraio 2003 e successivamente in data 10 novembre 2003, alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Napoli e provincia, il vincolo storico-architettonico per la chiesa di San Paolino, sita in Nola;

tale struttura riveste un significativo valore storico e demoantropologico per la città di Nola;

il sito storico risulta essere pericolante e i lavori in corso nello stabile adiacente rischiano di deturparlo ulteriormente;

a tutt'oggi il Museo etnomusicale Gigli non ha ricevuto nessuna comunicazione dalla sopracitata Soprintendenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e per quali motivi la Soprintendenza di Napoli non abbia ancora risposto alla richiesta avanzata dal Museo etnomusicale;

quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo.

(4-06339)

FILIPPELLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 sono stati indetti due distinti concorsi riservati, per titoli ed esami, a posti di insegnanti di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale diocesano, uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

l'ammissione ai concorsi è riservata agli insegnanti in possesso del riconoscimento di idoneità e in possesso dei seguenti titoli di qualificazione professionale:

diploma di scuola magistrale;

diploma di istituto magistrale;

altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

il titolo di Magistero, trattandosi di un titolo post-secondario quinquennale, è stato ultimamente riconosciuto dal TAR della Sicilia come diploma universitario, e il Ministero dell'istruzione lo ha codificato ed equiparato alla laurea;

tra i requisiti di ammissione al concorso nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare figurano il diploma di scuola e di istituto magistrale, senza un titolo professionale specifico, cioè di cultura teologica, visto che tra l'altro la legge n. 341/90 richiede ormai una formazione universitaria per tutti i docenti di ogni ordine e grado, quindi anche per le scuole materne e elementari;

considerando che lo spirito della legge che contempla l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione da anni precari andava nella direzione di una doverosa sanatoria. Infatti la legge n. 185/03, che ridefinisce lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, arriva dopo una serie di interventi amministrativi e contrattuali, che hanno prodotto una serie di aggiustamenti per ridurre la distanza tra docente ordinario e specialista di religione cattolica. In tal senso il decreto del Presidente della Repubblica n. 399/88 e i contratti del 1995 e 1999 hanno stabilito una sostanziale differenza tra insegnanti di religione "stabilizzati", che godono di garanzie tutto sommato equivalenti al personale di ruolo, e insegnanti di religione "non stabilizzati", che hanno una condizione di precarietà. Infatti con il riconoscimento del ruolo gli insegnanti di religione avranno un "organico di diritto" derivante dalla specifica costituzione di cattedre e posti di insegnamento che però, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, dipendono sempre dalla dichiarazione di disponibilità o non disponibilità dei docenti ordinari a impartire l'insegnamento della religione cattolica (Irc). In realtà, con la legge n. 185/03 non viene superata l'impostazione contenuta nella circolare ministeriale n. 14/91, in base alla quale i docenti ordinari in possesso di idoneità ogni anno, entro il 15 marzo, sono chiamati a produrre dichiarazione di disponibilità o eventuale revoca dell'Irc e pertanto rimane la precarietà,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che il concorso non tiene conto della legge n. 53/03, entrata in vigore dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il 17 aprile 2003. Infatti il nuovo sistema educativo colloca la scuola dell'infanzia in una posizione esterna ai cicli scolastici veri e propri, quindi con una propria autonomia ordinamentale. Pertanto, nel nuovo assetto, la scuola primaria (ex scuola elementare) e la scuola di 10 grado (ex scuola media) si collocano all'interno dello stesso ciclo (10 ciclo di istruzione). Si ricorda che la legge n. 185/03, nel ridefinire la condizione giuridica degli insegnanti di religione, impone l'istituzione di 2 ruoli corrispondenti ai cicli scolastici "previsti

dall'ordinamento" (anche se non si chiarisce a quale ordinamento si faccia riferimento) e che ciascun ruolo comunque ha due classi di concorso, corrispondenti ai livelli scolastici che convivono nello stesso ciclo. Tutto ciò quindi non spiega i due distinti concorsi indetti l'uno per la scuola materna- elementare, l'altro per la scuola media e media superiore;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, da quanto sopra descritto, apportare alcuni ritocchi al suddetto concorso;

come mai per questo concorso non sia prevista una normativa transitoria, sempre presente sia nel settore privato che in quello pubblico quando si tratta di riconvertire un sistema;

come mai per gli insegnanti di religione "stabilizzati" con più di quattro anni di servizio e con almeno la metà dell'orario di cattedra sia necessario un concorso per esami e titoli e non una procedura più semplice come le sanatorie, spesso utilizzate in Italia per il personale precario;

come mai si ignori la legge n. 341/90, valutando secondo una scala unica i titoli per l'ammissione al concorso;

se si sia tenuto conto dei titoli previsti dall'intesa (art. 3, commi 1 e 3) e se si sia a conoscenza del fatto che essa non è stata ancora adeguata al nuovo livello di qualificazione dei docenti italiani;

se si abbia la consapevolezza che in conseguenza del punto precedente la valutazione dei titoli di qualificazione professionale per il concorso in oggetto pone su uno stesso piano le quattro alternative possibili per l'accesso all'insegnamento della religione cattolica nella scuola e pertanto il diploma di scuola e di istituto magistrale vengono a trovarsi sullo stesso piano del Magistero in scienze religiose pur essendo un titolo accademico, quindi di livello superiore.

(4-06340)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso :

che la Direzione della Divisione Cargo della società Trenitalia ha effettuato un trasbordo negli scali ferroviari di Torino e Bologna di tronchi di legno trasportati su carri merci francesi;

che il cambio di carri merci, da francesi ad italiani, non è stato segnalato sui documenti di viaggio e che le merci sono state trasportate comunque a destinazione;

che tale manovra, oltre a contravvenire alle norme internazionali contenute nelle pubblicazioni COTIF e CIM, non era stata autorizzata, né concordata con mittenti e destinatari delle merci;

che il legname è stato tagliato per ridurre le dimensioni, dato che la lunghezza dei carri merci italiani è inferiore a quella dei carri merci francesi;

che è stato contestato da parte dei destinatari delle merci alla società Cargo di Trenitalia la manomissione di merce di proprietà altrui, oltre al ritardo con cui le merci stesse sono state consegnate;

che tale comportamento da parte della Cargo ha portato i destinatari ad adire le vie legali, con conseguente richiesta di risarcimento per i danni subiti,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda sopra descritta, e se non intendano accertare le responsabilità a livello dirigenziale e, ove accertate, prendere gli adeguati provvedimenti.

(4-06341)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che il sistema elettronico per il controllo degli accessi e la rilevazione delle presenze del personale degli uffici dell'ex Compartimento di Verona delle Ferrovie dello Stato S.p.a. costò nel 1988 esattamente 1.999.252.000 vecchie lire, l'interrogante chiede di sapere:

se il sistema sia ancora operativo in tutti gli uffici di Verona dove è stato installato e quanto personale controlli;

quanto sia costata finora la manutenzione di tale sistema ed a quali ditte sia stata affidata;

che ne sarà del sistema se, come è probabile, il palazzo sede dell'ex Compartimento in via delle Franceschine verrà presto venduto o affittato, dato che ormai i pochi impiegati dei pochi uffici rimasti a Verona lavorano in altri edifici;

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare le responsabilità a livello dirigenziale e, ove accertate, prendere gli adeguati provvedimenti.

(4-06342)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il personale ferroviario assegnato con incarico continuativo presso taluni impianti della provincia di Bolzano gode del diritto di indennità fissa denominata «articolo 14» e non della consueta indennità di trasferta;

la succitata indennità è pari a circa 500 euro in media mensili, importo che viene corrisposto direttamente in busta paga quale rimborso per la prolungata assenza per motivi di lavoro dal luogo di residenza;

tale rimborso, più che corretto e comprensibile per coloro che effettivamente prestano servizio lontani dalla propria residenza, risulta invece assolutamente ingiustificato se concesso a personale in servizio presso il comune di residenza;

la Divisione personale delle Ferrovie dello Stato di Bolzano, mediante una disposizione interna, avanza la richiesta di personale di macchina, richiesta che viene accolta da 30 macchinisti del Deposito di Verona che rispondono alla chiamata;

gli stessi macchinisti dopo pochi mesi vengono nuovamente assegnati ai loro impianti di appartenenza senza che sia fornita loro una adeguata giustificazione o precisa motivazione;

i lavoratori pertanto citano in giudizio le Ferrovie dello Stato avanti la Pretura di Bolzano, che in virtù delle leggi in vigore nelle regioni

a statuto speciale accoglie il ricorso dei lavoratori e dispone che le Ferrovie dello Stato corrispondano l'assegno mensile ai 30 macchinisti;

le Ferrovie dello Stato, anziché ripristinare l'incarico dei macchinisti presso gli impianti di Bolzano, continuano a mantenerli in forza agli impianti di Verona, pur corrispondendo loro l'indennità prevista dall'articolo 14; tale "regalino" è costato alle Ferrovie dello Stato 500.000 euro all'anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla vicenda sopra descritta;

se non intenda accertare le responsabilità a livello dirigenziale e, ove accertate, prendere adeguati provvedimenti.

(4-06343)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il dopolavoro delle Ferrovie dello Stato S.p.a. da alcuni anni ha aumentato la quota associativa annua da 2000 a 10000 delle vecchie lire senza consultare i circa 100.000 ferrovieri iscritti;

secondo l'allegato al decreto ministeriale 3.7.72, n. 6769, le finalità del dopolavoro ferroviario delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono lo sviluppo di iniziative inerenti il tempo libero, promuovendo attività culturali, sportive, turistiche, ricreative (art.1);

di fatto i vari dopolavoro ferroviari sono controllati da alcune organizzazioni sindacali; in particolare nei grandi impianti, dove maggiori sono gli interessi da gestire, i bilanci raggiungono cifre di alcuni milioni di euro;

ai dirigenti di queste aziende, che sono spesso basse o medie qualifiche, le Ferrovie dello Stato affidano le proprie strutture e la gestione di bilanci di milioni di euro, le cui voci principali sono mense e viaggi;

le Ferrovie dello Stato S.p.a. danno in appalto la gestione delle mense aziendali nei vari impianti alle sezioni locali del dopolavoro ferroviario, che in alcuni casi conducono direttamente assumendo personale e in altri subappaltano a qualche azienda specializzata nel settore. Sia nel primo che nel secondo caso le Ferrovie dello Stato pagano il dopolavoro ferroviario che realizza un consistente guadagno ed i rinnovi dei contratti sono di fatto automatici, soprattutto quando la gestione è direttamente del dopolavoro ferroviario che, nei grandi impianti dove esistono grandi mense, è datore di lavoro di decine e decine di cuochi, camerieri e baristi;

la garanzia del posto di lavoro, tanto cara alla triplice, per questi suoi dipendenti è la miglior arma per ottenere ogni volta il rinnovo dei contratti nonostante siano frequenti le lamentele dei ferrovieri circa la qualità dei pasti, l'igiene e gli orari;

per quanto riguarda il turismo non è dato di capire come mai le Ferrovie dello Stato S.p.a., proprietarie della C.I.T., sostengano economicamente le centinaia di uffici turistici dei vari dopolavori ferroviari, che in

molti casi arrivano a gestire direttamente alberghi e *camping* assumendo personale stagionale;

esiste il caso degli accompagnatori turistici ferroviari, che spesso parlano a malapena l'italiano, ma validi attivisti della triplice, che riescono a fare 4 o 5 viaggi in Italia e all'estero come capi-gruppo, in barba alle leggi regionali in materia che prevedono il possesso di uno specifico patentino. A costoro le Ferrovie dello Stato concedono, per tutta la durata del viaggio, assenza giustificata dal servizio con piena retribuzione, così come vengono concessi distacchi retribuiti ai responsabili dei vari dopolavoro ferroviari;

questo fatto fa sì che oltre a qualche migliaio di attivisti della triplice in assenza giustificata perenne per motivi sindacali, vi siano ben 272 dirigenti dei vari dopolavoro ferroviari che a tempo pieno, con i soldi delle Ferrovie dello Stato e sempre per compito della triplice, sono per alcuni anni distaccati presso le varie sezioni;

negli ultimi anni le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno ristretto la concessione di assenze giustificate per i motivi e le occasioni più varie, ma nulla hanno tolto ai vari dopolavoro ferroviari;

le Ferrovie dello Stato hanno di fatto ceduto gratuitamente al dopolavoro ferroviario la gestione di una parte considerevole del proprio patrimonio immobiliare, pari a circa 3.000 miliardi di vecchie lire, nonostante il parere contrario del Collegio dei revisori dei conti, che non poteva così controllare l'impiego delle sovvenzioni delle Ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario, ammontante ad oltre 27 miliardi all'anno di vecchie lire,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda sopra descritta;

se non intendano aprire un'inchiesta atta ad individuare responsabilità penali in questo sperpero di denaro del contribuente.

(4-06344)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Verona Porta Vescovo nel 1987 è stata ultimata la ristrutturazione di un intero capannone con locali per uffici, magazzino merci, docce e servizi per il personale, l'interrogante chiede di sapere:

quanto sia costata la ristrutturazione;

chi abbia richiesto i lavori;

quale ditta abbia vinto l'appalto;

da chi sia stato utilizzato il capannone fino ad oggi;

quale sarà la destinazione futura di questa area.

(4-06345)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* – Premesso che:

in seguito all'intervento di alcuni operai per rimuovere cumuli di sporcizia all'interno dell'Ufficio veicoli della stazione delle Ferrovie dello Stato di Venezia Santa Lucia sono stati rinvenuti due topi morti in avanzato stato di decomposizione;

carenze igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro sono state più volte denunciate dal sindacato Cisl-UGL-Ferrovie in particolare in quell'ufficio dove, oltre a scarseggiare l'illuminazione ed il ricambio d'aria, si deve prestare attenzione al problema della sicurezza in presenza di un impianto elettrico non in regola con la normativa del decreto legislativo n. 626/94,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la vicenda sopra esposta;

se non ritenga di disporre adeguati interventi per individuare responsabilità in merito.

(4-06346)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

esiste tra le organizzazioni sindacali e le Ferrovie dello Stato S.p.a. un accordo che prevede il pagamento del salario integrativo *bis* attraverso emissione di quote azionarie;

i dipendenti non sono stati informati in merito all'accordo e di conseguenza non hanno potuto esprimere le proprie valutazioni,

l'interrogante chiede di sapere se risultino ai Ministri in indirizzo le modalità con le quali le Ferrovie dello Stato S.p.a. regolarizzeranno la situazione, non potendo essere quotate in borsa a causa del regime di sostanziosa passività.

(4-06347)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* – Premesso che:

in data 12 agosto 1997 alle ore 18.00 il veterinario ufficiale in servizio al Distretto veterinario di Villafranca (Verona) ed il Funzionario dell'ufficio ecologia del Comune di Villafranca si sono recati presso la stazione ferroviaria di Dossobuono (Verona) a seguito di una richiesta di intervento inoltrata dall'ospedale di Villafranca;

procedendo all'ispezione dei locali sovrastanti la stazione ferroviaria sono stati rinvenuti sulle scale, in terrazza e all'interno dei locali dei rettili del genere «*anguis fragilis*»;

detti rettili sono stati rinvenuti nei locali della stazione ferroviaria, nonché all'interno dell'abitazione di un ferroviere e famiglia, e specificamente nel water del bagno;

le serpi talvolta entrano nei locali adibiti ad ufficio della stazione, provocando il fuggi fuggi del personale dal posto di lavoro;

il personale stesso, al solo scopo di avvisare gli ignari del pericolo, si è sentito in dovere di porre in bella vista a fianco del banco apparsi un cartello portante la scritta «attenzione alle bisce»;

il fenomeno ha la sua recrudescenza soprattutto nei mesi estivi quando i rettili, concluso il letargo invernale, escono dai cunicoli dei fili ove hanno creato il loro *habitat*, nonché dalle alte sterpaglie che crescono lungo la linea ferroviaria, in particolar modo nell'area dismessa della stazione di pompaggio dell'Aeronautica;

la carenza di prevenzione e di manutenzione sono la diretta conseguenza della politica attuata negli ultimi anni dalle Ferrovie dello Stato di tagli agli investimenti e riduzione delle strutture;

l'abbandono cui si è già accennato si evidenzia anche nello stato di conservazione dei binari invasi da erbacce;

le disinfestazioni messe in atto non sono risultate sufficienti ad eliminare rettili e roditori;

occorrono quindi interventi tempestivi di maggior portata, ma anche una maggiore manutenzione e pulizia volta, se non ad eliminare radicalmente il problema, ad attenuarlo,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la vicenda sopra esposta;

se non intenda accertare responsabilità a livello dirigenziale e, ove accertate, prendere adeguati provvedimenti.

(4-06348)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che quasi settimanalmente avvengono incidenti che coinvolgono il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., l'interrogante chiede di sapere:

quanti incidenti, quanti morti, quanti feriti vi siano stati dal 2000 al 2003 tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

quali siano i dati degli incidenti suddetti per ciascun Compartimento;

se esistano sistemi assicurativi particolari per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. colpito da incidenti sul lavoro;

quali siano i tempi della liquidazione economica dei danni;

se esista un contenzioso legale tra le Ferrovie dello Stato S.p.a. ed il personale riguardante la liquidazione dei danni.

(4-06349)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Unità territoriale manutenzione rotabili di Verona, in occasione del cambio orario estivo del 1997 del Servizio verifica di Verona scalo, ha soppresso la presenza di un verificatore nel turno notturno nonostante la percentuale di utilizzazione del personale di verifica di Verona scalo fosse di gran lunga superiore alla media nazionale e nel Nord-Est vi fosse la tendenza ad un utilizzo sempre maggiore del trasporto su rotaia;

la soppressione di tale turno costringeva i restanti addetti al servizio ad un *surplus* di lavoro pesantissimo;

i verificatori si attenevano alla propria normativa con modalità e tempi espressi dalla stessa, e l'Unità manutenzioni rotabili manteneva per tutto il periodo estivo la propria posizione causando notevoli ritardi ai treni, abbandono dei treni in partenza del personale di macchina, rinuncia di richieste di treni completi da parte di ditte private, pagamento di straordinari per maggiore utilizzo del personale di macchina, perdita di immagine e di qualità del servizio delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

a quanto ammonti il danno economico subito dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

quali provvedimenti si intenda adottare e se non si intenda accertare responsabilità a livello dirigenziale e, ove accertate, prendere adeguati provvedimenti.

(4-06350)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel corso del 2002 sono state rinnovate le uniformi di servizio del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

l'Ente Ferrovie dello Stato aveva aggiudicato ad una ditta spagnola la precedente commessa per la realizzazione del nuovo tipo di vestiario per i dipendenti (una giacca estiva ed una invernale, 2 pantaloni estivi e 2 invernali);

le misure per detti capi di vestiario non sono state prese da personale qualificato ma dai medesimi ferrovieri, tanto che nel solo ex Compartimento di Verona circa un terzo delle uniformi risulta essere inutilizzabile (dato della struttura stessa);

l'azienda fornitrice rifiuta la riparazione a proprie spese, non ritenendosi responsabile degli errori di confezione essendosi attenuta alle misure fornite;

si è reso necessario affidare a ditte specializzate un appalto per la sistemazione del vestiario, con aumento dei costi da 5.000 a 27.000 vecchie lire per i pantaloni e fino a 47.000 lire per giacca (cifre del Compartimento di Verona),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero delle uniformi che hanno richiesto riparazioni ed il costo di queste;

per quali motivi l'Ente non abbia ritenuto di affidare il rilievo delle misure a personale qualificato;

se e quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover intraprendere una volta accertate le responsabilità.

(4-06351)

GUASTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che nel territorio del Comune di Canossa sono presenti i beni architettonici più rilevanti che testimoniano la presenza storica di Matilde di Canossa, quali il castello di Canossa, il castello di Rossena e la torre di Rossenella;

che tali monumenti caratterizzano le tradizioni storiche ed il contesto culturale ed ambientale canusino e reggiano in Europa e nel mondo;

che il Comune di Canossa - facente parte, ai sensi della legge regionale n. 44 del 15.12.1989, dei Comuni matildici - è da tempo impegnato nella valorizzazione del proprio territorio mediante la tutela, la conservazione ed il recupero dei suddetti beni monumentali ed ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica;

considerato:

che in data 29 gennaio 2004 l'area di cui sopra è stata interessata da un esteso fenomeno franoso che rischia di produrre irrimediabili crolli e disastri ai beni architettonici di cui in premessa. Infatti:

il castello di Canossa è stato interessato da diversi distacchi di massi di notevoli dimensioni, che hanno generato forte preoccupazione per lo stato di conservazione del bene architettonico, creando seri pericoli per la pubblica incolumità ed hanno comportato la chiusura della sottostante viabilità provinciale e comunale;

il borgo situato ai piedi del castello di Rossena è coinvolto dalla frana con un fronte lungo oltre un chilometro, con una larghezza pari a 500 metri e uno spessore non ancora definito, ma stimabile in 10/15 metri e che ha comportato il cedimento di una parte della roccia della Rupe, la viabilità di accesso al borgo storico nonché diversi edifici presenti nel borgo ed ha reso necessaria un'ordinanza contingibile ed urgente di sgombero della località;

a causa di tale evento diverse persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni;

le evidenze geomorfologiche, individuate in corrispondenza della rupe di Rossena, fanno supporre l'esistenza di un mutamento in atto delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso, a seguito dell'evoluzione del sottostante movimento franoso, con conseguente coinvolgimento nel dissesto di porzioni ampie della parete rocciosa e quindi con rischi elevati per l'integrità del castello, delle abitazioni e delle infrastrutture sottostanti;

tale stato di cose richiede un intervento urgente e straordinario di carattere finanziario per tutelare e salvaguardare sia i beni monumentali che le infrastrutture e le abitazioni esistenti,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda sopra esposta e se non ritengano necessario intervenire per farsi interpreti delle esigenze sopraesposte e promuovere l'adozione di un provvedimento urgente e straordinario di carattere finanziario per la tutela e la conservazione del castello di Canossa, del castello di Rossena, dei relativi borghi, infrastrutture e territori circostanti, permettendo di ricreare le condizioni di sicurezza per le popolazioni locali e di mantenere questo

straordinario patrimonio architettonico e storico-naturalistico vivo e vitale a memoria delle nostre radici.

(4-06352)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premessa la notorietà del fatto che a Bari il palazzo adibito agli uffici ove si amministra la giustizia penale è sotto sequestro disposto dalla stessa magistratura sia per violazioni urbanistiche sia per la precaria agibilità dello stesso;

premesse come altrettanto nota la pericolosità del palazzo sede della Corte d'Appello e degli uffici ove si esercita la giustizia civile, e che da anni la richiesta di manutenzione straordinaria è rimasta inevasa e che il costo dei relativi lavori ammonta a circa tre milioni di euro;

premessi che anche il palazzo (per civili abitazioni) che ospita la giustizia minorile può eufemisticamente definirsi inadeguato;

premessi che gli uffici del giudice di pace sono anch'essi allocati in palazzo per civile abitazione e distante molti chilometri dagli altri palazzi di giustizia;

rilevato che attualmente il Ministero si accolla una spesa annua di circa tre milioni di euro per i canoni di locazione di tali palazzi (oltre le manutenzioni straordinarie) e che, allo stato, il Ministero continuerà ad erogare tale somma senza un termine e senza aver risolto il più volte deprecato disagio degli utenti e degli operatori e anche la loro sottoposizione a notevoli rischi;

rilevato altresì che il Comune di Bari, onde far fronte a tali gravissimi problemi, ha avviato e concluso la procedura della «ricerca di mercato» per ottenere offerte di privati al fine di trasferire tutti gli uffici di giustizia in un unico plesso;

constatato che la Commissione di manutenzione del Palazzo di giustizia ha dichiarato totalmente appagante, per le necessità dell'amministrazione della giustizia a Bari, l'offerta progettuale della Pizzarotti S.p.A; che la Commissione tecnica del Comune di Bari ha accertato che l'offerta in linea progettuale e finanziaria della Pizzarotti S.p.A è l'unica ad avere risposto adeguatamente alle condizioni poste dalla ricerca di mercato;

tenuto conto che la offerta della Pizzarotti S.p.A propone la locazione di tutto il plesso ad un canone annuo di soli tre milioni (pari agli oneri attualmente a carico del Ministero) a fronte di un valore dell'opera di circa 300.000.000 di euro (con diritto di acquisizione da parte dell'Amministrazione della giustizia in qualsiasi momento) e dell'avvio immediato della costruzione e dei tempi brevissimi (15-24 mesi) per la consegna dell'intero plesso, agibile e funzionante,

si chiede di conoscere:

quali siano le cause del ritardo con il quale il Ministero – e in particolare alcuni funzionari – procede nel dare risposta ai bisogni primari della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Bari;

se non appaia – *ictu oculi* – estremamente vantaggiosa l'offerta della Società prescelta dalla Commissione di manutenzione del Palazzo di giustizia di Bari, specie in considerazione della assoluta mancanza di

alternative alla soluzione individuata dal Comune di Bari tramite la procedura della ricerca di mercato, salvo che il Ministero dichiari che sono disponibili e assegnati i circa centoquaranta milioni di euro occorrenti per la costruzione di un secondo, nuovo palazzo di giustizia, il cui progetto, già «bocciato» dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, è inattuabile anche per l'impossibilità di procedere a varianti urbanistiche e salvo che il Ministero reperisca altri fondi per la costruzione di altro palazzo idoneo ad ospitare i giudici di pace e quelli minorili.

(4-06353)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-01468, dei senatori Pace ed altri, sulla vicenda di un latitante che vive in Brasile.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00092, dei senatori Lauro ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06314, del senatore Bucciero.

